

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

479° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 APRILE 1990

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	27
6 ^a - Finanze e tesoro	»	32
10 ^a - Industria	»	39

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	40
Territori colpiti da terremoti	»	43
Assistenza sociale	»	45

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	49
8 ^a - <i>Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri</i>	»	53

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	54
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 3 APRILE 1990

225^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro dell'interno Gava, il ministro di grazia e giustizia Vassalli e i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA**Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (2208)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore ACQUARONE, il quale illustra il provvedimento destinato al finanziamento di strutture e servizi necessari all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Una perplessità potrebbe sorgere dal comma 3 dell'articolo 2, che consente il ricorso alla trattativa privata per l'esecuzione delle opere edilizie necessarie. D'altro canto il richiamo alle disposizioni comunitarie, contenuto nel medesimo comma, e il prossimo recepimento di una direttiva comunitaria in materia, che riduce notevolmente il ricorso alla trattativa privata, fa perdere consistenza a tale dubbio.

Il senatore Acquarone conclude invitando la Commissione a riconoscere la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame.

Il senatore FRANCHI ritiene che il decreto-legge in esame sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 77 della Costituzione e all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Per questi motivi il Gruppo comunista si esprimerà favorevolmente sul riconoscimento dei presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento.

Il ministro VASSALLI, ringraziati gli oratori per le valutazioni favorevoli espresse, ricorda come il decreto impegni spese già

accantonate con la legge finanziaria per il 1990 e la cui erogazione sarebbe stata assai ritardata qualora si fosse utilizzato lo strumento legislativo ordinario.

La Commissione quindi all'unanimità dà mandato al senatore Acquarone di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 64.

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2209)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore CABRAS, il quale illustra il provvedimento, che fa seguito ad impegni internazionali assunti dall'Italia (assieme ad altri paesi industrializzati), volti a costituire un Fondo di stabilizzazione per sostenere l'economia polacca nel suo sforzo di realizzare in breve tempo le strutture necessarie per il passaggio ad un'economia di mercato.

Il senatore Cabras sottolinea le ragioni di particolare urgenza del provvedimento e ricorda come esso appaia in sintonia con gli obiettivi di politica estera del Governo.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRANCHI ritiene che le ragioni di necessità ed urgenza siano ben rappresentate nel provvedimento in esame e conferma l'atteggiamento favorevole della sua parte politica.

Il sottosegretario SACCONI, ringraziati gli oratori per le considerazioni favorevoli espresse, chiarisce che il provvedimento si è reso necessario per far fronte agli impegni internazionali assunti dall'Italia.

La Commissione quindi all'unanimità dà mandato al senatore Cabras di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 65.

IN SEDE REFERENTE

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 marzo.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il senatore MAFFIOLETTI dichiara di far propri gli emendamenti 1.1 e 1.2 presentati dai senatori Corleone ed altri: essi tendono a precisare l'ambito applicativo della legge, sostituendo il comma 1 dell'articolo 1.

Il relatore GUZZETTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 ritenendo sufficientemente precisa la formulazione del comma 1 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GUIZZI, firmatario dell'emendamento 1.3, dichiara di ritirarlo: esso proponeva di sostituire il comma 3 dell'articolo 1 sopprimendo il riferimento all'articolo 128 della Costituzione ivi contenuto.

Posti ai voti gli emendamenti 1.2 e 1.1 sono respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore MAFFIOLETTI dichiara, in assenza dei presentatori, di far proprio il comma 6 dell'emendamento 2.1 presentato dai senatori Corleone ed altri. Tale comma è analogo all'emendamento 2.5 presentato dalla sua parte politica e intende individuare l'ente locale come ente esponenziale degli interessi generali delle comunità territoriali. Il senatore Maffioletti sottolinea la portata innovativa dell'emendamento che consente di superare l'impostazione del testo del disegno di legge n. 2092, aggregando sul piano territoriale le funzioni pubbliche svolte a vario titolo degli enti locali.

Il senatore MANCINO ritiene che l'impostazione sottesa all'emendamento 2.5 (e al comma 6 dell'emendamento 2.1) non sia armonizzabile con le scelte effettuate dal disegno di legge, soprattutto con riferimento alle province. D'altro canto, l'articolo 9 del disegno di legge individua nei comuni gli enti cui spettano tutte le funzioni amministrative d'interesse comunale. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti a ritirarli per riconsiderare l'intera questione in sede di esame dell'articolo 9.

Il senatore PONTONE illustra il proprio emendamento 2.4 volto a chiarire che la provincia rappresenta l'unico ente locale intermedio e a caratterizzare l'autonomia di tale ente in maniera analoga a quella delineata per il comune dal comma 2 dell'articolo 2.

Il senatore VETERE rileva lo stretto collegamento tra l'articolo 2 e l'articolo 9 e ritiene quindi che l'articolo 2 possa essere accantonato.

Aderisce a tali considerazioni il senatore MAFFIOLETTI.

Il senatore ACQUARONE ritiene che le definizioni dell'autonomia degli enti locali non possano essere astratte, ma che debbano trovare concreto riferimento nelle funzioni ad essi attribuite. Pertanto ritiene che l'articolo 9 sia la sede più opportuna per esaminare tale problematica.

Il presidente ELIA propone quindi di accantonare il comma 5 dell'articolo 2 e gli emendamenti ad esso relativi e di passare alla votazione dei rimanenti emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il relatore GUZZETTI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2 (di tenore analogo e miranti a definire l'autonomia di comuni e province), nonché sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6.

Il senatore GUIZZI ritira il proprio emendamento 2.6: esso precisava che i comuni e le province, oltre alle funzioni proprie, esercitavano le funzioni delegate dallo Stato o dalla regione.

Vengono quindi messi ai voti e respinti i primi quattro commi degli emendamenti 2.1 e 2.2, di identico tenore.

Viene posto ai voti e respinto il comma 5 dell'emendamento 2.1.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori PASQUINO e GALEOTTI viene posto ai voti e respinto il comma 5 dell'emendamento 2.2, che si differenzia dal corrispondente comma dell'emendamento 2.1 perchè in esso non si fa menzione del *referendum* sulla forma di governo dell'ente locale.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori MANCINO e PONTONE, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.3.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.4.

Si passa all'articolo 3, in tema di rapporti tra regioni ed enti locali.

Il senatore GUIZZI illustra il proprio emendamento 3.1, finalizzato a sostituire, al comma 1, il riferimento all'articolo 117 della Costituzione con un richiamo ai commi primo e terzo dell'articolo 118 della Costituzione. Per tal via risulterebbe a suo avviso meglio chiarito che le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

Il senatore TRIGLIA dà conto di due emendamenti 3.2 e 3.3, tendenti, rispettivamente, a precisare al comma 1 che le regioni organizzano l'esercizio delle «proprie» funzioni amministrative e, al comma 3, a chiarire che la legge regionale promuove, e non disciplina, la cooperazione dei comuni e delle province. Ciò al fine di evitare di

attribuire alle regioni un potere organizzativo anche di funzioni ad esse non spettanti, in base ad una corretta lettura dell'articolo 128 della Costituzione.

Illustra quindi il proprio emendamento 3.5, in base al quale si precisa, al comma 4, che la regione ripartisce le «proprie» risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali. Ciò al fine di rendere univoco che le risorse di cui si tratta sono quelle spettanti alle regioni, e non già quelle attribuite agli enti locali. In alternativa, l'emendamento propone di espungere l'ultima parte del comma 4.

Il senatore MAFFIOLETTI fa notare che gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.5 - quest'ultimo di contenuto analogo all'emendamento 3.4 del Gruppo comunista - toccano il cuore del disegno di legge n. 2092, la cui delicatezza solleciterebbe uno sforzo, anche culturale, del tutto nuovo, finalizzato a superare la attuale situazione di incomunicabilità tra i rispettivi ordinamenti delle regioni e degli enti locali. La principale carenza del provvedimento risiede appunto nel fatto che, a fronte di tale incomunicabilità, presceglie, con l'articolo 3, una formulazione quasi diplomatica e per conseguenza equivoca. Tali opinioni sono d'altronde state diffusamente espresse negli interventi della sua parte politica in sede di discussione generale.

È perciò indispensabile, a suo avviso, superare l'anacronistica visione del comune come una sorta di cittadella da difendere, giungendo finalmente a concepire l'ente regione come sede di promozione e di programmazione. L'individuazione di un nuovo punto di equilibrio tra regioni ed enti locali dovrebbe cioè aver luogo evitando che le regioni acquisiscano nuovi spazi di competenza ai danni degli enti locali, e favorendone invece la rivendicazione nei confronti dello Stato centrale. Come l'articolo 128 della Costituzione pone precisi limiti all'invadenza statale nei confronti dei comuni, occorre, del pari, garantire gli enti locali nei confronti della regione.

Il senatore MANCINO richiama le considerazioni già svolte riguardo all'articolo 3 in sede di discussione generale, laddove già ha avuto modo di precisare la necessità di chiarire definitivamente l'ambito delle competenze reciprocamente spettanti allo Stato, alle regioni ed agli enti locali.

A tale scopo è però indispensabile una lettura attenta e coordinata del testo costituzionale. Ai sensi dell'articolo 118, infatti, alla regione spettano le funzioni amministrative per le materie elencate nell'articolo 117, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che vengono attribuite dal legislatore statale - e non già da quello regionale - alle province, ai comuni o ad altri enti locali. Allo stesso modo, fermo restando che le regioni hanno possibilità di organizzare le proprie funzioni amministrative, è ad esse altresì attribuita la facoltà di esercitarle delegandole a province, comuni o ad altri enti locali (comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione): ciò che comunque non dà luogo ad alcun tipo di sovraordinazione della regione agli enti locali.

D'altro canto efficaci chiarimenti circa la portata dell'articolo 118 sono contenuti nel disegno di legge recante nuove norme sull'ordina-

mento regionale (A.C. n. 3933), attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, che, all'articolo 10, precisa che le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative operative mediante deleghe e subdeleghe agli enti locali. Tali osservazioni valgono - prosegue il senatore Mancino - a chiarire dunque la formulazione dell'articolo 3, che è per la verità alquanto reticente, rendendo dunque comprensibile la presentazione dell'emendamento 3.1. D'altro canto, la pubblicità degli atti parlamentari renderà inequivoca la portata esatta dell'articolo, vanificando ogni possibilità di dubbio dell'interprete.

Condivide tali argomentazioni il senatore SANTINI, il quale propone comunque di modificare l'emendamento 3.1, richiamando unicamente il primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Il senatore GALEOTTI fa notare che l'ambiguità del comma 1 dell'articolo 3 trova origine nelle stesse modalità che hanno caratterizzato il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Tale ambiguità ha d'altronde motivato la presentazione di emendamenti da parte del Gruppo comunista.

Tale norma è destinata a creare conflitti tra i vari livelli funzionali, in quanto non chiarisce efficacemente che il rapporto tra regioni ed enti locali si sviluppa in termini di collaborazione, e non già di sovraordinazione. Ciò risulta peraltro ribadito nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che fornisce un'interpretazione dell'articolo 3, capace di evitare una anacronistica e puntigliosa individuazione delle «materie» comunali e provinciali. È preferibile una ripartizione per «funzioni» - fissata in via generale dagli articoli 3 e 13 del disegno di legge - e la relativa attuazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è demandata alla legge regionale.

Il senatore TRIGLIA ribadisce le sue perplessità sull'articolo 3, anche perché l'articolo 2, comma 5, prevede che i comuni e le province, oltre ad essere titolari di funzioni proprie, esercitano, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.

Ha quindi la parola il relatore GUZZETTI, il quale, sottolineata la necessità di approvare l'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera, preso atto della interpretazione della norma intervenuta nel corso del dibattito, invita pertanto tutti i proponenti a ritirare gli emendamenti presentati. Preannuncia pertanto il ritiro anche del proprio emendamento 3.6, di contenuto identico all'emendamento 3.5.

A suo avviso è indubitabile che non esiste alcun rapporto di subordinazione tra la regione e gli enti locali, com'è testimoniato anche dal disposto della VIII disposizione transitoria della Costituzione. Tale formulazione trova peraltro conferma nel primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che assegna alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate all'articolo 117, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalla legge della Repubblica, alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

Sottolinea infine che la formulazione dell'articolo 3, comma 4, va letta congiuntamente alla previsione dell'articolo 55, comma 12, che stabilisce la distribuzione sulla base di programmi regionali, delle risorse spettanti ai comuni ed alle province per spese di investimento previsto da leggi settoriali dello Stato ed affida alle regioni il compito di determinare con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Dissente il senatore TRIGLIA, ad avviso del quale l'articolo 3 è fonte di grandi incertezze, ed in particolare il comma 4 è destinato a sollevare le maggiori perplessità. In particolare, egli rileva che l'articolo 7 del disegno di legge di riforma dell'ordinamento regionale (A.C. n. 3933), ricomprende le regioni e le province autonome tra i soggetti aventi accesso alla Cassa depositi e prestiti. Ciò consentirà a suo avviso alle regioni di vincolare anche la manovra di cassa in conto capitale dei comuni presso la Cassa stessa. Onde evitare incertezze interpretative, all'articolo 3, andrebbe perciò richiamata la formulazione del comma 12 dell'articolo 55. Avverte infine che ritira la seconda parte del proprio emendamento 3.5.

Concorda il senatore VETERE, il quale fa notare che oggi le risorse della Cassa depositi e prestiti vengono ripartite su base sostanzialmente regionale. A suo avviso, dal disegno di legge non emergono in modo univoco le modalità con le quali la comunità locale partecipa alla definizione della programmazione regionale, aspetto, questo, che non risulta chiarito nemmeno nell'articolo 51 del disegno di legge, relativo agli accordi di programma. È dunque indispensabile una complessiva riformulazione dell'articolo 3.

Il senatore MANCINO fa notare che l'elaborazione e l'approvazione del piano regionale di sviluppo spettano in via principale alla regione, cui compete altresì, come precisato all'articolo 3, comma 6, il compito di stabilire con legge forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione di esso. Poiché il piano è destinato a condizionare i flussi finanziari a favore degli enti locali, è indispensabile interpretare l'articolo 3 anche alla luce del successivo articolo 55. Secondo quanto ivi disposto al comma 12, infatti, le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento saranno distribuite sulla base di programmi regionali, e l'intervento della Cassa depositi e prestiti sarà destinato a costituire una eccezione.

Propone quindi un subemendamento all'emendamento 3.1 del senatore Guizzi, tendente a richiamare al comma 1 dell'articolo 3, oltre al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, anche il primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Tale formulazione è infatti, a suo avviso, idonea a fugare ogni possibile dubbio interpretativo.

Suggerisce infine di espungere il riferimento alle funzioni «proprie» delle regioni contenuto al comma 1 dell'articolo 3, che egli giudica equivoco, formalizzando uno specifico emendamento in tal senso.

Il ministro GAVA, dopo essersi dichiarato a favore dell'emendamento presentato dal senatore Mancino, fa invece notare che la sostituzione

della dizione «disciplina» con «promuove», proposta negli emendamenti 3.3 e 3.4 è sostanzialmente priva di significato.

Egli rileva quindi che, sulla base di una concorde interpretazione emersa nel corso del dibattito e pienamente condivisa dal Governo, l'articolo 3 non configura alcun rapporto di sovraordinazione tra la regione e gli enti locali. Giacchè nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati nessuno ha sollecitato chiarimenti al testo dell'articolo, suggerisce di accantonare tutti gli emendamenti proposti, al fine di lasciare la possibilità di approfondire in Assemblea le delicate questioni in esame.

Concorda il senatore GUIZZI, il quale ritira il proprio emendamento 3.1, riservandosene la ripresentazione in Assemblea.

Ad avviso del presidente ELIA gli emendamenti proposti non mettono in discussione l'impianto dell'articolo 3, che corrisponde d'altronde pienamente a quello dell'articolo 10 del ricordato A.C. n. 3933, in base al quale le deleghe sono di norma conferite per funzioni. In realtà la formulazione dell'articolo 3 lascia impregiudicata la soluzione di delicate questioni, che andranno affrontate in sede di eventuale modifica degli articoli 117 e 118 della Costituzione. In particolare, il richiamo di queste disposizioni appare comunque sufficiente a garantire il rispetto dell'equilibrio dei rapporti tra regione ed enti locali: concorda perciò con la proposta di accantonamento del ministro Gava.

Dissentente il senatore MAFFIOLETTI, il quale, richiamate le considerazioni già svolte dai senatori Vetere e Galeotti, rileva che tra maggioranza e opposizione esiste evidentemente un disaccordo circa la metodologia e l'intento politico della riforma. Ritiene altresì di riscontrare una sottovalutazione del ruolo del Senato, probabilmente originata dall'opinione che gli equivoci del disegno di legge possano essere chiariti in sedi estranee a quella parlamentare.

I delicati problemi del rapporto tra la regione e gli enti locali vanno invece risolti, superando le incertezze e le confusioni del comma 1, ed evitando il ricorso a forme di furbizia legislativa, delle quali la sua parte politica non mancherà di dar conto ai cittadini in occasione della prossima campagna elettorale. Definire poi un ordinamento delle autonomie locali senza anche dettare nuove norme in materia elettorale e senza disciplinare efficacemente il delicato settore della finanza locale significa infatti nella sostanza porre in essere una riforma meramente nominalistica.

Dinanzi alla vastità dei mutamenti in atto, l'esame del nuovo ordinamento delle autonomie locali doveva costituire l'occasione per sancirli, evitando conflitti ed incertezze. La previsione che le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, di cui al comma 1 dell'articolo 3, rende infatti indispensabile chiarire attraverso quali modalità sia effettuabile il coordinamento delle funzioni degli enti locali. Un punto, questo, rimasto invece particolarmente oscuro, e comunque sottovalutato, ove si pensi che le previsioni relative agli accordi di programma trovano posto in uno degli articoli finali del disegno di legge (art. 51).

La crisi in cui oggi il comune si dibatte, è anche crisi del centralismo statale, ed attraversa le stesse funzioni intercomunali, rendendo indispensabile chiarire le modalità attraverso le quali si attua il concorso delle competenze tra regioni ed enti locali. Per questi motivi il Gruppo comunista si riserva di presentare in Assemblea emendamenti ulteriori, finalizzati a consentire su questi aspetti il necessario dibattito.

La stessa previsione del comma 4 avrebbe consentito di risolvere in questa sede una questione ormai matura, quale quella delle risorse destinate agli enti locali e dei rapporti tra le funzioni ad essi attribuite e la programmazione regionale. Per questi motivi egli aderisce alla necessità, già sottolineata dal senatore Triglia, di inserire al comma 4 un riferimento all'articolo 55, comma 12. Sulla base di queste considerazioni il Gruppo comunista manterrà i propri emendamenti, sollecitando in particolare il necessario chiarimento circa il comma 4 dell'articolo 3.

Il senatore MURMURA ritiene a sua volta necessario un approfondimento delle tematiche connesse all'articolo 3, che tuttavia non può essere demandato all'Assemblea, ma deve avvenire in Commissione. Propone pertanto di accantonare momentaneamente l'esame di tale articolo.

Il senatore TRIGLIA evidenzia come il sistematico rinvio all'esame dell'Assemblea delle questioni più rilevanti non sia un metodo corretto di procedere.

Il ministro GAVA assicura che la sua richiesta di accantonamento degli emendamenti, con la riserva di approfondire le questioni da essi sollevate in occasione dell'esame in Assemblea, non è motivata da un presunto atteggiamento di chiusura, ma intende favorire un *iter* più sollecito per l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore PONTONE ribadisce l'atteggiamento della propria parte politica contrario all'istituto regionale e ritiene quindi che l'articolo 3 comprima oltremodo i poteri di comuni e province. Sostiene comunque che la Commissione rimane la sede più appropriata per ricercare formulazioni più adeguate della norma.

Ad avviso del senatore GALEOTTI la proposta del senatore Murmura è equilibrata. Va comunque tenuto presente che l'articolo 3 coinvolge alcune questioni che implicano un coordinamento anche con il comma 9 dell'articolo 55, con riferimento ai finanziamenti statali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

Il presidente ELIA invita i commissari ad evitare per quanto possibile l'accantonamento delle questioni, in quanto esiste un ordine logico che va rispettato. D'altro canto appare, a suo avviso, difficile trovare una formulazione più adeguata di quella contenuta nel comma 1 dell'articolo 3.

Il senatore MANCINO ritiene che i rapporti tra regioni ed enti locali debbano essere ispirati ad un modello di cooperazione e collaborazione, piuttosto che a quello di separazione delle competenze, ovvero di sovraordinazione della regione. In quest'ottica si inquadra la propria proposta emendativa, di cui caldeggia l'esame in sede di Commissione.

Il senatore MAFFIOLETTI ritiene che gli esiti dell'esame da parte del Senato non possano essere limitati a modifiche di carattere marginale; pertanto sottolinea l'esigenza di procedere ad un approfondimento della tematica, mediante l'accantonamento momentaneo dell'articolo.

Il senatore SANTINI reputa che la proposta del senatore Mancino consenta di superare i dubbi interpretativi sul punto e di procedere nell'esame.

Il ministro GAVA non si oppone alla votazione immediata del subemendamento del senatore Mancino.

Il senatore PASQUINO suggerisce una modifica di carattere lessicale, che suscita tuttavia alcune perplessità da parte del ministro GAVA e che quindi viene ritirata.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.1 del senatore Guizzi così come modificato dal subemendamento presentato dal senatore Mancino. In base a tale modifica il comma 1 dell'articolo 3 prevede che ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 117 e del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

Il senatore TRIGLIA ritira il proprio emendamento 3.3.

Il senatore MAFFIOLETTI illustra l'analogo emendamento 3.4 che propone di sostituire la parola «disciplina» con l'altra «promuove» al comma 3 dell'articolo 3.

Il senatore PASQUINO ritiene che l'espressione preferibile sia «regola».

Il senatore GUZZETTI fa presente che l'espressione «disciplina» costituisce una garanzia nei confronti degli enti locali, che talvolta hanno visto pregiudicate le proprie attribuzioni da atti e da comportamenti delle regioni che non trovavano una formalizzazione tipica.

Il senatore MANCINO ritiene che l'espressione «disciplina» non ha un significato statico, bensì dinamico essendo volta a realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.

Dopo una richiesta di chiarimento della senatrice TOSSI BRUTTI circa i rapporti tra il comma 3 dell'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo

4, a proposito delle forme di collaborazione tra comuni e province, e dopo brevi interventi dei senatori MANCINO e MURMURA, il senatore MAFFIOLETTI ritira l'emendamento 3.4, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore TRIGLIA insiste per la votazione dell'emendamento 3.5 nella formulazione da lui successivamente modificata.

Il senatore GUZZETTI precisa che le regioni non possono interferire nella ripartizione delle risorse statali agli enti locali, al di là di previsioni contenute in leggi dello Stato; pertanto il comma 4 dell'articolo 3 si riferisce chiaramente alle risorse proprie delle regioni. Ciò è dimostrato anche dal fatto che per i finanziamenti statali una apposita disposizione è contenuta nel comma 12 dell'articolo 55. Queste considerazioni hanno motivato il ritiro dell'emendamento 3.6 presentato dallo stesso senatore Guzzetti.

Il senatore VETERE propone di sopprimere la seconda parte del comma 4, onde evitare dubbi in proposito.

Dopo ulteriori interventi dei senatori GUZZETTI, TRIGLIA, FRANCHI e del ministro GAVA, ha la parola il senatore MANCINO che, pur ritenendo fondate le preoccupazioni espresse dal senatore Triglia, giudica il comma 4 dell'articolo 3 in sintonia con l'obiettivo di rendere la regione punto di riferimento della programmazione e dell'organizzazione dei flussi finanziari. L'accoglimento dell'emendamento del senatore Triglia potrebbe forse pregiudicare tale futuro ruolo della regione.

Dopo un breve intervento del senatore TRIGLIA, il senatore VETERE precisa che il comma 12 dell'articolo 55 postula un intervento di programmazione regionale nella distribuzione delle risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi statali di settore: del resto già attualmente gli enti locali non possono procedere a spese di investimento senza reperire i mezzi cui fare fronte.

Il ministro GAVA si dichiara contrario all'emendamento 3.5.

Il senatore TRIGLIA ritira tale emendamento riservandosi di riproporlo per l'esame in Assemblea.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 3 come risultante dalle modifiche introdotte.

Si passa all'esame dell'articolo 4, concernente l'autonomia statutaria.

Per il senatore PASQUINO l'autonomia statutaria viene menomata se essa non corrisponde alle effettive esigenze dei cittadini; tale autonomia deve pertanto svolgersi comprendendo anche le modalità di elezione degli organi degli enti locali. Dopo avere richiamato le proprie

osservazioni, esposte nel corso della discussione generale, secondo cui se non si affronta la tematica elettorale sarà necessario procedere successivamente ad un rivolgimento dell'ordinamento appena approvato, quando si porrà mano alla nuova disciplina dei sistemi di elezione, insiste perchè la Commissione affronti subito questa problematica. Sono d'altronde in corso iniziative referendarie per la modifica dei metodi elettorali in vigore.

Non possono ragionevolmente sussistere, prosegue il senatore Pasquino, le stesse modalità di elezione per comuni che hanno diverse dimensioni: una differenziazione è dunque necessaria. In particolare il sistema applicabile ai comuni fino a 10.000 abitanti non può essere lo stesso di quello valido per i comuni che contano un numero superiore di cittadini. In quest'ultimo caso occorre infatti procedere alla diretta elezione popolare anche dei governi locali, onde assicurare quella stabilità ed efficacia di cui tutti attualmente lamentano la mancanza. Conclude augurandosi che la maggioranza voglia affrontare questa tematica e non si trincerare nella sbrigativa motivazione, basata sulla non attinenza della materia elettorale al disegno di legge n. 2092.

Il senatore VETERE informa che il proprio Gruppo ha ripresentato al Senato, sui sistemi elettorali, un emendamento già esaminato alla Camera dei deputati, ma non posto in votazione, perchè a Montecitorio il Governo ha fatto ricorso alla questione di fiducia. La proposta di modifica prevede l'applicazione del metodo maggioritario nei comuni fino a 15.000 abitanti. Si tratta di una tematica contenuta anche negli articoli successivi al 4 e la sua parte politica respinge le argomentazioni di quanti giudicano preferibile affrontare questo argomento in provvedimenti separati. Al paese occorre invece prospettare l'esigenza di modificare il sistema elettorale, che rappresenta una necessità irrinunciabile in questa fase politica.

Secondo il senatore MANCINO la modifica dei sistemi elettorali corrisponde ad un'istanza diffusa nel paese e tra le forze politiche, ma non c'è concordanza sulla nuova sistemazione da imprimere a questa materia e quindi è necessario procedere ad un'ulteriore riflessione. Il disegno di legge n. 2092 reca una disciplina di principio, destinata a permanere nel tempo, mentre la normativa elettorale è di regola (almeno negli altri ordinamenti) suscettibile di aggiustamenti successivi e quindi non si giustifica il suo inserimento nel progetto in discussione. Si rende dunque inevitabile a suo giudizio un rinvio di questa tematica ad un separato provvedimento legislativo; ricorda che a questa conclusione era del resto pervenuto anche l'altro ramo del Parlamento. La riforma in esame resterebbe poi certamente inoperante, per la parte relativa alla materia elettorale (se questa venisse eventualmente recepita), in quanto le prossime elezioni non potrebbero che svolgersi secondo la normativa vigente. Tra le varie ipotesi che si possono formulare a riguardo egli ritiene preferibile differenziare i comuni aventi un numero di abitanti fino a 10.000, ma il condizionamento derivante da una cultura politica ispirata in senso proporzionalistico non fa ancora intravedere una soluzione univoca per le questioni ulteriori. Egli sottolinea che la stabilità delle amministrazioni locali e la

governabilità degli enti medesimi rappresentano esigenze irrinunciabili; una ipotizzata semplificazione del sistema politico in senso presidenzialista – non condivisa dal proprio partito – di per sé sola sarebbe tuttavia di ostacolo ad una modifica dei sistemi elettorali, che non può essere perseguita con maggioranze strettamente delimitate. Il senatore Mancino conclude insistendo nel ravvisare non urgente una modificazione del sistema elettorale in vigore negli enti locali; sulle forze politiche si farà comunque presto sentire la pressione delle iniziative referendarie in atto ed è quindi auspicabile che esse vogliano affrontare al più presto questa problematica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che, in considerazione del protrarsi della seduta antimeridiana, la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 16, anziché alle ore 15,30, come previsto dall'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 13,40.

226^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro dell'interno Gava e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 4 del disegno di legge n. 2092, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MAFFIOLETTI reputa che la possibilità di disciplinare negli statuti comunali le modalità elettorali conferisca portata realmente innovativa allo strumento dello statuto e contribuisca a ridurre la crisi di credibilità delle amministrazioni locali. Sottolinea pertanto l'importanza degli emendamenti presentati dalla propria parte politica.

Il senatore GUZZETTI, rilevato che sulla materia si è svolto un ampio dibattito in sede di discussione generale, ribadisce che questo aspetto non può trovare collocazione nell'ambito della riforma dell'ordinamento, come è confermato tra l'altro dal fatto che durante la IX Legislatura i disegni di legge presentati dalle varie forze politiche non comprendevano la riforma elettorale. Per tali motivi preannuncia il proprio parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.12.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra l'emendamento 4.3, presentato dal proprio Gruppo, con il quale si prospetta un sistema elettorale immediatamente applicabile. L'emendamento prevede che ai comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti si applichi il sistema maggioritario con attribuzione dei tre quinti dei seggi disponibili alla lista che ottenga la maggioranza relativa e la ripartizione dei restanti seggi fra le altre liste in proporzione dei voti ottenuti. Per i comuni oltre trentamila abitanti è prevista la votazione per liste concorrenti, senza indicazione di preferenze e con designazione obbligatoria del candidato alla carica di sindaco. A tal uopo più liste hanno la facoltà di collegarsi indicando il medesimo candidato alla carica di sindaco. Sono previsti due turni di votazioni, al secondo dei quali si farà ricorso quando una lista, ovvero più liste collegate, non abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti. I seggi verranno ripartiti proporzionalmente tra le varie liste, comunque assegnando alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (nel primo o nei due turni di votazione) un numero di seggi pari al 55 per cento. I comuni compresi tra i quindicimila e i trentamila abitanti hanno facoltà di scegliere l'adozione del sistema previsto per i comuni inferiori ai quindicimila abitanti o di quello previsto per i comuni superiori ai trentamila abitanti: in tale modo si superano le difficoltà determinate dall'incertezza del limite di popolazione oltre il quale diventa applicabile il sistema proporzionale.

La senatrice Tossi Brutti fa presente inoltre che il sistema poc'anzi illustrato rispetta le peculiarità delle elezioni comunali, salvaguarda il sistema proporzionale anche se stabilisce meccanismi atti a garantire una maggiore stabilità degli esecutivi. Ritiene che l'introduzione del tema elettorale nell'ambito della riforma dell'ordinamento sia opportuna in quanto l'adozione di una eventuale legge elettorale successiva costringerebbe a modificare le norme in materia di ordinamento.

La senatrice TEDESCO TATÒ prende atto che nessuno ha negato l'esigenza di modificare il sistema elettorale degli enti locali: gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista quindi riflettono un problema oggettivamente avvertito. La sua urgenza poi va commisurata a quella dell'intera riforma, nè è possibile procedere tenendo separati gli aspetti relativi all'ordinamento da quelli elettorali. Non convincono del resto le obiezioni formulate nella precedente seduta dal senatore Mancino circa l'ostacolo posto dal dibattito avviato da ultimo intorno alla modifica in senso presidenzialista dell'intero sistema istituzionale. È difficile pertanto negare che il tema della riforma elettorale trovi congrua sede nell'ambito del disegno di legge in esame.

Il senatore DUJANY ritiene opportuno affermare il principio per cui spetta agli statuti disciplinare le elezioni degli organi comunali, secondo quanto proposto dal disegno di legge n. 2100. Egli si riserva di precisare successivamente le modalità con cui ciò debba avvenire.

Il senatore PONTONE, pur dichiarandosi convinto che la riforma delle autonomie locali debba comprendere anche gli aspetti relativi al sistema elettorale, non ritiene che gli statuti comunali possano contenere le relative disposizioni, in quanto la propria parte politica è contraria al riconoscimento dell'autonomia statutaria. Ricorda a questo proposito come egli abbia presentato un emendamento all'articolo 33, che si riserva di illustrare successivamente.

Il ministro GAVA si dichiara contrario agli emendamenti presentati, in quanto il Governo non ritiene che la riforma del sistema elettorale debba essere contestuale a quella dell'ordinamento. Ritiene inoltre inaccettabile il rinvio agli statuti della scelta circa le modalità di elezione degli organi locali; d'altro canto gli emendamenti 4.3 e 4.12 dettano prescrizioni molto dettagliate che non lasciano eccessivo spazio all'autonomia statutaria. Il Governo in questa fase non esprime giudizi di merito circa la bontà di questo o di quel sistema elettorale, non avendo ancora maturato una posizione collegiale.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti all'articolo 4.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PONTONE, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 4.1, presentato dallo stesso senatore Pontone e mirante a sostituire l'espressione «nell'ambito dei principi fissati dalla legge» con quella «nel rispetto delle norme legislative».

In un breve dibattito circa la precedenza nell'ordine di votazione degli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.12, intervengono i senatori MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI e MANCINO.

Nella successiva dichiarazione di voto il senatore VETERE ritiene che l'emendamento 4.3 rifletta un dibattito maturo tra le forze politiche, che su alcuni punti, quale l'estensione del sistema maggioritario e l'indicazione del capolista quale sindaco, hanno raggiunto posizioni

largamente condivise. Reputando non convincenti le argomentazioni addotte dal Ministro, il senatore Vetere insiste per la votazione dell'emendamento proposto dal proprio Gruppo, che assicura la necessaria trasparenza nei rapporti fra amministratori e cittadini.

Il senatore PASQUINO, intervenendo anch'egli per dichiarazione di voto, riassume le diverse posizioni emerse nel dibattito sulla tematica. Accanto ad una impostazione che esclude la possibilità di discutere dei temi elettorali in sede di riforma dell'ordinamento, altri ritengono che si possa almeno affermare il principio per cui spetta agli statuti comunali disciplinare le modalità di elezione degli organi, secondo disposizioni dettate da successive leggi. Il senatore Pasquino si chiede se esiste la disponibilità del Governo ad affrontare in tempi rapidi questi aspetti.

Il senatore MANCINO ritiene che il dibattito si stia attardando su aspetti concernenti una questione che è stata già decisa in via preliminare, per l'impossibilità di comprendere nell'ambito della riforma dell'ordinamento il tema relativo al sistema elettorale. Occorre quindi rispettare responsabilmente tale orientamento.

Dopo alcune precisazioni del presidente ELIA e del senatore MAFFIOLETTI, interviene il senatore PONTONE, il quale ritiene che il comma 2 dell'articolo 4, parlando di partecipazione popolare, non esclude la possibilità di trattare anche nell'ambito della riforma dell'ordinamento i temi concernenti le modifiche del sistema elettorale.

Con riferimento all'emendamento 4.3, preannuncia la propria astensione.

Vengono quindi separatamente posti ai voti, e respinti, gli emendamenti 4.3, 4.12 e 4.2; a favore di tali emendamenti votano i componenti del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente, mentre si astiene il rappresentante del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Il senatore PASQUINO dichiara quindi, in assenza dei presentatori, di far propri gli emendamenti 4.4 e 4.5, di iniziativa dei senatori Corleone ed altri, contenenti norme che disciplinano l'elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Messi separatamente ai voti, tali emendamenti risultano respinti, col voto favorevole dei senatori del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente e con l'astensione del senatore Pontone.

Il senatore VETERE dichiara, in assenza dei presentatori, di far propri gli emendamenti 4.7 e 4.8, di iniziativa dei senatori Corleone ed altri, disciplinanti l'elezione diretta del sindaco nei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore, rispettivamente, ai 300.000 ed ai 200.000 abitanti. In assenza di tale previsione, il disegno di legge non

darebbe a suo avviso alcuna indicazione sul delicato problema della elezione del sindaco, lasciando inalterata l'attuale situazione di sostanziale spartizione tra i partiti delle cariche di primo cittadino; occorre invece che questa indicazione preceda lo svolgimento delle consultazioni elettorali, e comunque non prescinda dalla volontà espressa dai cittadini.

Il senatore SANTINI fa notare che sostanzialmente la campagna elettorale è già molto personalizzata. Il problema dell'elezione diretta del sindaco è comunque delicato e va affrontato in modo esaustivo, evitando pericolose fughe in avanti.

Il presidente ELIA mette quindi separatamente ai voti gli emendamenti 4.6 e 4.7, che risultano respinti.

Vengono del pari respinti - con l'astensione del senatore Pontone - gli emendamenti 4.8 e 4.9, di iniziativa dei senatori Corleone ed altri, fatti propri, in assenza dei proponenti, dal senatore Galeotti e finalizzati ad includere nelle previsioni statutarie le modalità di elezione del sindaco e di elezione, o nomina, della giunta.

Viene invece ritirato dal senatore GUIZZI l'emendamento 4.10, interamente sostitutivo del comma 3 dell'articolo 4, in base al quale gli statuti sono deliberati dai consigli a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Il senatore PASQUINO illustra quindi il proprio emendamento 4.13, finalizzato ad inserire, al comma 3 dell'articolo 4, la previsione che lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare su richiesta di un quinto dei consiglieri, ovvero del 5 per cento degli elettori, del comune o della provincia.

Messo ai voti, tale emendamento risulta respinto.

È del pari respinto un ulteriore emendamento, proposto dal senatore Pasquino al comma 2, finalizzato ad inserire il riferimento a forme di collaborazione tra comuni e province anche a livello sovranazionale.

Il senatore GALEOTTI illustra quindi l'emendamento 4.11, tendente a precisare che il controllo sullo statuto da parte del competente organo regionale, di cui al comma 4, ha riguardo unicamente agli aspetti di legittimità, conformemente a quanto d'altronde previsto dal successivo articolo 44. L'emendamento - egli rileva - è rivolto a fugare la possibilità che tale sindacato si estenda anche agli aspetti di merito, come invece si è in taluni casi verificato finora.

La seconda parte dell'emendamento intende invece sopprimere la previsione, contenuta sempre al comma 4, dell'invio dello statuto al Ministero dell'interno. Si tratta a suo avviso di una norma che risulta espressione di una concezione passatista del rapporto tra gli enti locali e tale Ministero e che va pertanto superata.

Proprio in considerazione del fatto che l'emendamento consta di due parti anche logicamente distinte, il senatore GALEOTTI preannuncia la richiesta di votazione per parti separate.

Ad avviso del senatore MANCINO gli argomenti che sostengono l'emendamento 4.11 - pur validi sul piano generale - non trovano qui adeguata collocazione logica. Lo statuto è infatti atto del consiglio comunale avente natura amministrativa e come tale è ovviamente sottoposto al solo controllo di legittimità.

L'invio degli statuti al Ministero dell'interno è motivato dalla necessità di renderli comunque conoscibili, atteso che essi disciplinano, in modo differenziato da comune a comune, delicati aspetti organizzativi, riguardo ai quali il cittadino deve essere comunque garantito.

Per questi motivi suggerisce ai proponenti di ritirare l'emendamento 4.11.

Concordano il presidente ELIA, il relatore GUZZETTI ed il sottosegretario FAUSTI.

Dopo un intervento del senatore GALEOTTI (dichiara che la sua parte politica mantiene l'emendamento) il presidente ELIA pone ai voti l'emendamento 4.11.

Il senatore VETERE, prendendo la parola per dichiarazione di voto, fa notare che la specificazione della sottoposizione dello statuto al solo controllo di legittimità è comunque opportuna, attesa la prassi di un controllo che ha sovente sconfinato nel merito.

Rileva quindi che, se si intende garantire la conoscibilità dello statuto da parte dei cittadini, sarebbe preferibile prevederne l'invio al Ministero di grazia e giustizia, ai fini di una eventuale pubblicazione in allegato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ad avviso del senatore LOMBARDI il problema non è tanto quello di garantire la conoscibilità dello statuto, quanto piuttosto quello di stabilirne la forza ed il valore, e di conseguenza la validità, rispetto alle altre deliberazioni comunali. L'essere esso approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri non sembra modificarne infatti la natura di atto amministrativo, avente eguale efficacia degli altri atti del consiglio. È perciò indispensabile stabilire in modo espresso l'eventuale sovraordinazione rispetto a questi ultimi, onde consentire la loro sindacabilità anche per violazione dello statuto.

Il senatore ACQUARONE fa notare che il problema è già risolto dall'articolo 45, comma 2, del disegno di legge, dove si prevede che il controllo di legittimità degli atti è eseguito alla stregua anche delle norme statutarie dell'ente.

Dopo interventi dei senatori MANCINO (fa notare che la sola pubblicazione dello statuto nel bollettino ufficiale della regione, disposta al comma 4, non garantisce una sufficiente conoscibilità dell'atto da parte dei cittadini) e TRIGLIA (conferma che i comitati

regionali di controllo dovranno tener conto, nel sindacare gli atti dei comuni, dei relativi statuti e che il comma 4 è comunque destinato a creare confusioni), l'emendamento 4.11, posto ai voti per parti separate, risulta respinto, col voto favorevole dei senatori del Gruppo comunista, dei senatori Pasquino e Pontone (quest'ultimo favorevole alla sola prima parte dell'emendamento).

Si passa all'articolo 5, in tema di regolamenti.

Il senatore MAFFIOLETTI illustra l'emendamento 5.1, di iniziativa del Gruppo comunista, che demanda al regolamento la definizione delle forme degli atti amministrativi - ad eccezione di quelli per i quali la legge espressamente preveda una forma determinata - e sancisce che l'attività amministrativa è ispirata al criterio della libertà delle forme, salvo che per gli atti aventi immediata incidenza sui diritti del cittadino. A tale proposito ricorda che, mentre inizialmente la dottrina amministrativa aveva tentato di definire un'unica modalità del procedimento amministrativo, successivamente il *trend* si è piuttosto orientato in direzione della pluralità dei procedimenti. L'emendamento è appunto finalizzato a prevedere la libertà delle forme, in relazione ai fini perseguiti.

Ad avviso del senatore ACQUARONE l'emendamento concerne un tema di grande rilievo giuridico, quello della forma dell'atto terminale del procedimento amministrativo. A tale riguardo fa notare che gli atti amministrativi per loro natura non hanno una forma sacramentale, ma assumono quella più rispondente allo scopo. Per questi motivi si dichiara contrario alla prima parte dell'emendamento 5.1.

Esiste invece un più delicato problema relativo al procedimento amministrativo: la definizione degli aspetti di esso rappresenta infatti un limite interno all'esercizio della discrezionalità amministrativa. Si tratta di un tema che richiede una disciplina organica, già contenuta in un apposito disegno di legge (A.C. n. 1913), approvato dall'altro ramo del Parlamento e del quale è dunque urgente l'esame da parte del Senato.

La senatrice TOSSI BRUTTI si esprime a favore dell'emendamento 5.1, facendo notare che la previsione della libertà delle forme dell'attività amministrativa costituirebbe un punto destinato a suo avviso a qualificare positivamente il disegno di legge in esame.

Il senatore MANCINO, dopo aver ricordato che nella precedente legislatura egli aveva presentato un disegno di legge finalizzato a prevedere la libertà delle forme degli atti dei comuni, rileva che tale libertà può condurre a deviazioni del procedimento. Per questi motivi, concordando circa la necessità di adottare in via definitiva la disciplina del procedimento amministrativo, dichiara di condividere le osservazioni del senatore Acquarone.

Dopo un intervento del senatore PONTONE (contrario sia all'articolo 5 del disegno di legge n. 2092 che all'emendamento 5.1, il quale rischierebbe addirittura di peggiorare tale previsione causando ulterio-

re incertezza per i cittadini), messo ai voti, l'emendamento 5.1 risulta respinto, col voto favorevole del senatore Pasquino.

Si passa quindi all'articolo 6, in tema di partecipazione popolare.

Viene dichiarato decaduto - a causa dell'assenza dei proponenti - l'emendamento 6.1, di iniziativa dei senatori Corleone ed altri, interamente sostitutivo dell'articolo 6, e disciplinante le modalità della partecipazione popolare.

Dopo che il senatore GUIZZI ha dichiarato di ritirare il suo emendamento 6.2, sostitutivo del comma 2 (che demanda allo statuto le modalità di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi incidenti su situazioni giuridiche soggettive) il senatore PONTONE illustra il proprio emendamento 6.4, che affida allo statuto la previsione di *referendum* non solo consultivi, ma anche deliberativi ed abrogativi.

A tale emendamento si dichiarano contrari il relatore ed il Governo.

Il senatore FRANCHI illustra quindi l'emendamento 6.5, d'iniziativa del Gruppo comunista, che estende a quelli propositivi le fattispecie di *referendum* locali su richiesta di un adeguato numero di cittadini, ai sensi del comma 3. Il solo *referendum* consultivo è infatti oggi a suo avviso insufficiente a garantire la realizzazione di più efficaci forme di partecipazione.

Contrari all'emendamento si dichiarano il relatore GUZZETTI ed il ministro GAVA, che giudicano inopportuno consentire che la volontà popolare possa incidere su deliberazioni già adottate dai comuni.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa notare che il *referendum* propositivo offre la possibilità di sollecitare l'interesse dei cittadini su temi di rilievo quando sia intervenuta una deliberazione comunale. Si tratta d'altronde di forme di consultazione già in atto in alcuni comuni, come da lei stessa ricordato in sede di discussione generale.

Il presidente ELIA fa notare che la natura del *referendum* è in questi casi sempre consultiva, e non propositiva, sia nel caso che esso intervenga su richiesta di un certo numero di cittadini, sia ove esso abbia riguardo a deliberazioni comunali già adottate: non si comprende, perciò, a suo avviso, l'esatta portata dell'emendamento 6.5.

Il senatore MANCINO si dichiara in linea di principio contrario all'istituto del *referendum* propositivo, che non trova alcun riferimento di carattere costituzionale ed appare gravemente derogatorio ai principi della democrazia rappresentativa.

Con l'astensione del Gruppo comunista, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.4.

Il senatore PASQUINO illustra quindi l'emendamento 6.10, che amplia gli strumenti di partecipazione popolare, prevedendo il *referendum* deliberativo, e l'emendamento 6.11 che estende la partecipazione anche ai giovani che abbiano compiuto i quindici anni, ai cittadini non residenti nel comune, agli stranieri e agli apolidi.

Il senatore PONTONE illustra l'emendamento 6.6 che estende la consultazione riguardo a scelte che li riguardino direttamente, ai cittadini non residenti nel comune e ai giovani che abbiano compiuto i quattordici anni.

Il senatore GUIZZI illustra l'emendamento 6.3 che propone di sopprimere le parole «di un adeguato numero» al comma 3 dell'articolo 6.

Il senatore ACQUARONE illustra l'emendamento 6.7, identico all'emendamento 6.8 del senatore Guzzetti, volto a precisare che i *referendum* e le consultazioni indetti dai comuni debbono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e debbono tenersi in un'unica tornata annuale distante da eventuali elezioni politiche o amministrative; le ragioni di tale emendamento trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il senatore PASQUINO illustra l'emendamento 6.9 che prevede l'indicazione di termini certi e tassativi per l'esame, da parte del consiglio comunale, delle istanze o proposte dei cittadini.

Il senatore SANTINI ritiene che la sola ipotesi del *referendum* consultivo sia insufficiente a garantire una reale partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione; prende atto, tuttavia, dell'atteggiamento negativo assunto dal Gruppo democristiano nei riguardi del *referendum* propositivo e quindi dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 6.5.

Il senatore TRIGLIA si dichiara contrario all'emendamento 6.5, in quanto il *referendum* propositivo potrebbe essere oggetto di pericolose forme di manipolazione dell'opinione pubblica da parte del potere economico, come dimostrano anche esperienze straniere.

Ad avviso del senatore FRANCHI la partecipazione non deve essere concepita come una sorta di concessione fatta al cittadino, bensì come uno strumento di crescita civile e politica.

La senatrice TEDESCO TATÒ reputa che le obiezioni del senatore Triglia possano paradossalmente essere portate a sostegno dell'istituto del *referendum* propositivo. Esso infatti rappresenta un canale istituzionale entro il quale fare confluire le esigenze dei cittadini, che troverebbero altrimenti forme pericolose ed anomale di espressione, soggette come tali a manipolazioni.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore GALEOTTI, viene messo ai voti e respinto, con l'astensione del senatore PONTONE, l'emendamento 6.10.

Il senatore VETERE dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 6.5, esprimendo stupore per le contrarietà emerse nei confronti dell'istituto del *referendum* propositivo. D'altro canto l'accoglimento dell'emendamento 6.7 ridurrebbe vieppiù i margini della partecipazione popolare, frustrando di fatto il ricorso alla pur limitata forma di partecipazione rappresentata dal *referendum* consultivo.

Con l'astensione del senatore PONTONE viene posto ai voti, e respinto, l'emendamento 6.5.

La senatrice TOSSI BRUTTI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 6.9, che acquista maggior significato proprio a seguito della reiezione dell'emendamento 6.5. Le proposte dei cittadini finirebbero per restare lettera morta se non si prevedessero termini perentori per il loro esame.

Il senatore GUZZETTI esprime parere contrario sull'emendamento ritenendo che esso detti disposizioni molto analitiche, in contrasto con il carattere di principio del disegno di legge.

L'emendamento 6.9, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GUIZZI ritira l'emendamento 6.3, che viene fatto proprio dal senatore GALEOTTI, il quale ritiene che la prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 6 sia eccessivamente dettagliata e quindi incida in maniera troppo ampia sull'autonomia statutaria.

L'emendamento 6.3, posto ai voti, è respinto.

Parimenti è respinto l'emendamento 6.11, dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore PASQUINO e contraria da parte del senatore PONTONE.

Anche l'emendamento 6.6, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 6.7 viene ritirato.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene ultronea la previsione contenuta nell'emendamento 6.8 a proposito della necessità di un vaglio di ammissibilità del *referendum* consultivo da parte del consiglio comunale, stante il fatto che nella maggior parte dei casi tale forma di consultazione è indetta dal comune stesso. L'intera proposta emendativa inoltre appare troppo dettagliata e rischia di paralizzare l'istituto del *referendum*.

Il senatore GUZZETTI chiarisce le ragioni sottese all'emendamento 6.8; la pronuncia del comune sull'ammissibilità del *referendum* potrà essere oggetto di sindacato giurisdizionale: si tratta quindi di una forma di garanzia per i cittadini. La previsione di consultazioni distanziate dalle elezioni evita facili strumentalizzazioni; la concentrazione dello svolgimento dei *referendum* proposti in un'unica tornata consente anche un risparmio di spesa.

Il senatore PASQUINO giudica l'emendamento 6.8 eccessivamente dettagliato, mentre il senatore ACQUARONE ribadisce che tale analiticità è posta a garanzia del cittadino.

Il senatore MURMURA ritiene che lo svolgimento delle consultazioni referendarie nell'anno solare successivo alle proposte di *referendum* rischia di vanificare di fatto l'istituto.

Condivide, del resto, le altre prescrizioni contenute nell'emendamento.

Il senatore GUZZETTI propone una nuova formulazione dell'emendamento 6.8: vengono mantenute le sole disposizioni di principio ed eliminate le prescrizioni eccessivamente dettagliate.

Il senatore PASQUINO ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento 6.8 costituisca un miglioramento della precedente; tuttavia desta perplessità l'impossibilità di abbinamento delle consultazioni referendarie alle elezioni regionali ed amministrative. Chiede pertanto che l'emendamento sia posto in votazione per parti separate.

Viene quindi posto ai voti, per parti separate, ed approvato l'emendamento 6.8.

Viene successivamente posto ai voti ed approvato l'articolo 6 con le modifiche introdotte.

Il senatore PASQUINO fa propri ed illustra gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, presentati dai senatori Corleone ed altri, aggiuntivi di altrettanti articoli all'articolo 6. Tali emendamenti regolamentano il diritto di iniziativa dei cittadini ed il *referendum* per gli atti di competenza del consiglio comunale o provinciale, o per l'impiego alternativo di risorse finanziarie dell'ente, ovvero per il prelievo fiscale di risorse finanziarie con destinazione determinata.

Il senatore GALEOTTI dichiara il proprio voto favorevole su tali emendamenti, che consentono la partecipazione dei cittadini anche riguardo alle scelte relative all'impiego delle risorse finanziarie.

Gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, posti ai voti, per le parti non precluse dalla reiezione dei precedenti emendamenti, sono respinti.

Il presidente ELIA avverte che entro la giornata di domani dovranno essere presentati gli emendamenti relativi agli articoli successivi all'articolo 21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 APRILE 1990

158ª Seduta

*Presidenza del Presidente
Covi*

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Sorice.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2214) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Spadaccia ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (65)

Malagodi ed altri: Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (649)
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo il senatore BAUSI, rilevando in primo luogo l'opportunità di assumere a base della discussione il testo già approvato dalla Camera dei deputati, disegno di legge n. 2214, testo che è frutto di un difficile e faticoso confronto fra le forze politiche dell'altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento in questione incide sia su taluni aspetti inerenti alla funzionalità e all'organizzazione del Consiglio superiore della magistratura sia, ed è questa la parte che ha suscitato le maggiori discussioni, sulla modifica del sistema di elezione dei suoi componenti «togati».

Sulle disposizioni che modificano l'attuale struttura dovrà soffermarsi l'attenzione della Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il proprio parere: in particolare l'articolo 18 desta qualche perplessità per l'assenza di una indicazione di copertura per quanto riguarda le indennità previste per i componenti del Consiglio; al contrario tale clausola è ben esplicitata nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Il relatore Bausi si sofferma quindi sulle disposizioni inerenti al sistema elettorale, sottolineando come le innovazioni proposte si

concretino nella individuazione di quattro collegi territoriali per i posti di componenti riservati ai magistrati di merito e di un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della corte di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. Particolare rilevante è la determinazione, ai sensi dell'articolo 8, dei collegi territoriali in base alla tabella allegata alla legge mentre, per le successive elezioni, i collegi stessi saranno determinati mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte d'appello.

Una innovazione da salutare positivamente è poi l'aver previsto la possibilità di esprimere, sia per i magistrati di merito, che per quelli di Cassazione (ma per questi ultimi la norma non è perfettamente chiara), una sola preferenza: in tal modo si scongiura il pericolo di quei patteggiamenti che alimentano il sistema delle correnti organizzate.

Resta invece non poca perplessità la formulazione dell'ultimo periodo della lettera *b*) nel comma 3 dell'articolo 10, secondo il quale partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale. Questa disposizione può essere suscettibile di diverse interpretazioni: soprattutto non è ben chiaro se essa si riferisca anche alla prima fase della assegnazione dei seggi o solo alla seconda, nella quale vengono attribuiti i seggi non ancora assegnati, in ordine decrescente, alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale, fermo restando che in caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

Il relatore esprime dunque, in conclusione, l'avviso che il disegno di legge presenti aspetti positivi ed altri meno validi: andrà quindi attentamente valutato e, in tale contesto, sarà senz'altro fondamentale l'apporto che le forze politiche potranno dare alla interpretazione delle nuove norme attraverso il loro contributo in sede di lavori preparatori.

Il senatore GALLO ringrazia il senatore Bausi per la pregevole relazione, che ha opportunamente evidenziato i punti principali sui quali dovrà soffermarsi l'attenzione della Commissione; soprattutto occorrerà chiedersi se le diverse questioni prospettate sono tutte suscettibili di essere risolte in via interpretativa o se non sia invece opportuno modificare per qualche aspetto il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Particolare attenzione bisognerà porre nel trattare il problema, bene evidenziato dal relatore, di come vada applicato quello «sbarramento» del 9 per cento che è stato previsto per l'attribuzione dei seggi dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 10.

Il sottosegretario SORICE fa presente a tal proposito come lo spirito della norma fosse quello di non far partecipare nè alla distribuzione dei seggi in prima istanza, nè alla successiva ripartizione sulla base dei resti quelle liste che non avessero conseguito, su base nazionale, almeno il 9 per cento dei voti.

Il senatore GALLO osserva come, effettivamente, la lettura della disposizione sembri avvalorare l'interpretazione testè data dal rappresentante del Governo.

Apertasi quindi la discussione generale, il presidente COVI osserva che l'interpretazione data da chi lo ha preceduto della clausola che limita la distribuzione dei seggi alle liste che abbiano conseguito almeno il 9 per cento dei voti su basi nazionali, è da ritenere esatta: è proprio in virtù di tale disposizione, peraltro, che i senatori repubblicani, come già i deputati dello stesso Gruppo, sono contrari ad un disegno di legge che, al dichiarato fine di evitare la cristallizzazione e la degenerazione correntizia del Consiglio superiore, consegue il risultato di perpetuare la presenza, all'interno del Consiglio, delle sole tre correnti «storiche» della magistratura, eliminando quegli ulteriori raggruppamenti minori che si erano venuti formando negli ultimi anni.

Ciò che è più grave è che la norma in questione, così come è scritta, penalizza anche coloro che per avvertura ottenessero anche il 30 o 32 per cento dei consensi in un solo collegio, qualora non raggiungessero la quota del 9 per cento su base nazionale. Un simile sistema è da ritenere decisamente antidemocratico.

Condivide l'osservazione del senatore Bausi per quanto riguarda l'opportunità di avere limitato le preferenze ad una sola e si riserva di presentare un emendamento volto a ridurre il limite minimo del 9 per cento per partecipare alla assegnazione dei seggi, ripristinando eventualmente la misura originariamente ipotizzata nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, cioè il 6 per cento.

In conclusione osserva come anche l'articolo 1 del disegno di legge presti il fianco a qualche critica, giacchè le disposizioni sulla procedura da seguire nella sezione disciplinare del CSM avrebbero trovato più opportuna collocazione nel corpo della legge sulle guarentigie della magistratura, e si dichiara favorevole all'articolo 4, che attribuisce al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la competenza a giudicare sulle impugnative nei confronti dei provvedimenti del Consiglio superiore.

Il senatore BATTELLO chiede al presidente Covi le ragioni che lo hanno spinto a porre all'ordine del giorno con tale urgenza il disegno di legge appena pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente COVI fa osservare che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'esame del disegno di legge in discussione per il pomeriggio di martedì 10 aprile; inoltre bisogna tener conto del fatto che il giorno 17 scade il termine per la presentazione delle liste e che il disegno di legge in esame contiene - al suo articolo 17 - una norma che comporta il rinvio delle elezioni già indette.

Il sottosegretario SORICE fa presente una circostanza assai rilevante: quella per cui se si approverà rapidamente la riforma in discussione si eviteranno possibili momenti di conflittualità tra poteri dello Stato. Bisogna tener conto del fatto che talune componenti dell'attuale Consiglio superiore vogliono procedere con gli adempimenti elettorali già in corso: la sollecita approvazione del disegno di legge potrebbe dunque evitare l'eventualità di un decreto-legge che sospenda le procedure in corso.

Il senatore **BATTELLO** rammenta che nel corso della scorsa legislatura, conclusasi nel 1987, erano state presentate numerose iniziative parlamentari tendenti ad intervenire sulla configurazione del Consiglio superiore, senza però che si sia posto l'obiettivo di interferire, una volta aperta la procedura, sulle elezioni che si sarebbero svolte al termine della consiliatura in carica e che lo scorso mese di marzo è stato approvato dalla Camera dei deputati un testo articolato, nel quale è contemplata anche una modifica alla procedura per il rinnovo dei componenti «togati» del Consiglio.

Ciò premesso esprime forti perplessità sull'articolo 17 del disegno di legge n. 2214, nato da un emendamento governativo, in forza del quale, nella prima attuazione della presente legge, le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990: si tratta infatti di una disposizione che è espressione di scarsa correttezza democratica, essendo già state attivate le procedure elettorali. Manifesta pertanto le perplessità del Gruppo comunista, tanto maggiori in ordine alla prospetta eventualità di un decreto-legge in materia.

Il presidente **COVI** dà quindi notizia dell'avvenuta emanazione da parte della Commissione bilancio di un parere sul disegno di legge n. 2214, secondo il quale, invitata la Commissione di merito a chiedere al Governo la relazione sulla quantificazione degli oneri, si dichiara non essere in grado di esprimere il parere di competenza, in particolare per quanto concerne l'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, nonché gli articoli 14, comma 1, e 18: in assenza di ulteriori dati, la Commissione bilancio si dichiara contraria, per mancanza della copertura finanziaria prescritta, su tali norme. Infine la 5^a Commissione, con riferimento all'articolo 3, nel ritenere inaccoglibile la copertura offerta dal testo, si riserva di chiedere il parere alla Commissione finanze, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

Il senatore **LIPARI** interviene per chiedere chiarimenti al Governo circa la ventilata ipotesi di presentazione di un decreto-legge, che potrebbe incorrere, indipendentemente dai profili di censura politica, in sospetti di illegittimità costituzionale. Benchè egli sia stato costantemente a favore di una riforma del sistema elettorale del CSM, mostra forti perplessità circa l'opportunità di intervenire intempestivamente e per di più in danno delle formazioni minori nella magistratura, le quali, nei momenti più difficili della vita dell'attuale Consiglio, hanno garantito un meccanismo di compensazione.

Invita, poi, a tenere in debito conto l'eventualità della presentazione di liste sulla base della normativa vigente e conclude auspicando il formarsi di una riflessione politica coerente con le regole profonde dello Stato di diritto.

Il sottosegretario **SORICE** prende la parola per precisare come il Governo, che ha seguito con attenzione le iniziative legislative parlamentari alla Camera dei deputati, non abbia presentato alcun suo disegno di legge e come l'eventuale decreto-legge potrebbe semmai scaturire solo da una manifesta volontà del Senato in tal senso, in

presenza dell'impossibilità materiale di portare a termine nei tempi previsti l'esame del disegno di legge. Ritiene l'azione dell'esecutivo ispirata ad una sostanziale prudenza ed estremamente rispettosa della volontà del Parlamento. Riferisce infine di voci che preannunciano la presentazione di ricorsi amministrativi nei confronti degli esiti elettorali.

Il senatore GALLO ritiene essere necessario riflettere non tanto sull'ipotizzata presentazione di un ricorso amministrativo ovvero di un'eccezione di illegittimità costituzionale, giacchè ogni legge si espone a possibili censure giurisdizionali, bensì sull'eventuale avvenuta presentazione di una lista in base alla vigente legislazione, pur in via di abrogazione.

Il presidente COVI propone di formalizzare la richiesta al Governo di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri. Concorda la Commissione e così resta stabilito.

Il senatore BOSCO afferma di sentirsi meno preoccupato di altri senatori circa l'eventuale approvazione di una nuova normativa elettorale: infatti, la nuova legge, intervenendo nel corso di un procedimento elettorale complesso tuttora *in itinere*, determinerebbe una nuova situazione di diritto: l'unica cui fare riferimento.

Il senatore FILETTI si dichiara perplesso sulla legittimità del contesto che si sta formando, in quanto ritiene contrario ad ogni principio giuridico il mutamento di regole elettorali, una volta attivata la relativa procedura. Giudica comunque una possibile via d'uscita la presentazione di un decreto-legge di proroga del Consiglio superiore in carica e di conseguente sospensione della consultazione elettorale, in attesa della approvazione della nuova disciplina.

A causa di concomitanti impegni in Assemblea il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 4 aprile 1990, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 3 APRILE 1990

224ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62) (Esame)

Il senatore CAPPELLI riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo. Egli ricorda come l'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, preveda l'effettuazione, ogni anno, di un massimo di dodici lotterie nazionali, con scelta delle relative manifestazioni di abbinamento da effettuarsi con decreto del Ministro delle finanze, sentite al riguardo le competenti commissioni parlamentari.

Considerato che per la predisposizione dell'attività amministrativa prodromica ad ogni lotteria nonché per la preparazione, stampa e distribuzione dei biglietti sono necessari tempi tecnici sufficientemente lunghi, il decreto ministeriale oggi all'esame provvede, intanto, alla individuazione delle lotterie da effettuarsi nel primo semestre dell'anno 1990 confermando, in particolare, la lotteria di Agnano, già in corso di svolgimento, e stabilendo l'effettuazione delle lotterie collegate al giro ciclistico d'Italia ed ai campionati mondiali di calcio, in considerazione della rilevanza nazionale ed anche internazionale delle indicate manifestazioni sportive.

I motivi di urgenza testè richiamati - continua il relatore - rendono opportuno non aderire alla interpretazione restrittiva del disposto della legge n. 62 del 1990, che fa riferimento ad un solo decreto.

Considerato che non si può obiettare sulla rilevanza delle citate lotterie, il relatore Cappelli ritiene di poter esprimere un parere favorevole sul decreto ministeriale in titolo, raccomandando, comun-

que, al Governo di predisporre, entro i termini fissati dalla legge, il provvedimento ministeriale per il completamento delle lotterie nazionali da effettuarsi nell'anno 1990.

Interviene il senatore SANTALCO il quale, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in titolo, sollecita comunque il Governo a mantenere gli impegni assunti per la effettuazione della lotteria di Taormina.

Il senatore VITALE - che ha successivamente la parola - dichiara di concordare con le dichiarazioni testè rese dal senatore Santalco.

Su proposta del presidente BERLANDA si dà infine mandato al relatore Cappelli di stendere un parere favorevole al Ministro delle finanze sullo schema di decreto ministeriale in titolo.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (*risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897) (1897-bis)*

Ruffino ed altri: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)

Malagodi ed altri: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore FORTE riferisce sui risultati del lavoro svolto dalla apposita Sottocommissione che - egli ricorda - si è anche avvalsa della collaborazione di esperti dell'Amministrazione finanziaria e di consulenti esterni, recependo, tra l'altro, osservazioni e suggerimenti pervenuti da vari gruppi parlamentari, nonché dalla 1^a Commissione. Tale lavoro - continua il relatore - si è concluso con la predisposizione di un nuovo testo del disegno di legge n. 1897-bis, su cui hanno convenuto i membri della Sottocommissione e, tra questi, salvo alcune riserve che saranno successivamente esplicitate, anche quelli del Gruppo comunista.

Il relatore Forte passa successivamente ad illustrare il contenuto del nuovo testo predisposto dalla citata Sottocommissione. In particolare, l'articolo 1 prevede che i beni immobili dello Stato, delle aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, e delle Ferrovie dello Stato, debbano essere gestiti con criteri di economicità ed efficienza, allo scopo di assicurarne la maggiore produttività in relazione alla loro natura e specifica destinazione; tali beni, con esclusione di talune categorie ben definite, possono altresì formare oggetto di alienazione, permuta o altra utilizzazione, secondo la disciplina speciale prevista dalla presente legge.

L'articolo 2 - continua il relatore - oltre a prevedere alcune garanzie di natura civilistico-amministrativa per i beni immobili dello Stato, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano definiti i criteri e le direttive per la valutazione aggiornata dei beni immobili stessi, nonchè gli organi tenuti a verificare l'osservanza di tali criteri e direttive da parte degli uffici ed enti ai quali detti beni sono assegnati.

Con i commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, si prevedono - prosegue il relatore - norme relative alla fissazione dei criteri per la rideterminazione generale dei canoni di concessione in uso dei beni immobili, nonchè l'aggiornamento annuale dei parametri di variazione degli stessi canoni.

L'articolo 3 dispone poi che il Governo proceda alla ricognizione generale dei beni immobili indicati al comma 1 dell'articolo 1 e stabilisce le procedure finalizzate al completamento ed all'aggiornamento dell'elenco analitico dei beni immobili dei quali le amministrazioni dello Stato abbiano la disponibilità, precisandone l'effettiva utilizzazione per i propri fini istituzionali. Tale articolo prevede, inoltre, che entro il 31 ottobre di ciascun anno vengano indicati, con decreto ministeriale, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, i beni dei quali si intende procedere alla cessione nel triennio successivo, intendendosi il termine cessione nella sua accezione più ampia. Entro la fine del mese di marzo di ogni anno il Ministro delle finanze dovrà, peraltro, trasmettere ai Presidenti dei due rami del Parlamento l'elenco dei beni alienati nell'anno precedente. Infine, l'articolo 3 stabilisce alcune procedure, sia per verificare periodicamente lo stato dei beni e per acquisire ogni anno le opportune informazioni sulle dismissioni d'uso, sia per definire il programma di acquisizione di nuovi beni.

L'articolo 4 - continua poi il relatore - prevede che, con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze, vengano stabilite le procedure per una diversa utilizzazione dei beni inclusi nell'elenco di quelli da dismettere, di cui all'articolo 3, comma 3. Tale regolamento dovrà, tra l'altro, prevedere le modalità, anche di pagamento, per le eventuali cessioni, i criteri di valutazione dei beni, le condizioni di preferenza a favore di alcuni soggetti pubblici e privati, i requisiti di affidabilità fiscale, nonchè la destinazione dei proventi delle cessioni, secondo le previsioni della legge finanziaria e di bilancio.

Con l'articolo 5 - continua il relatore - si prevede che il Ministro delle finanze comunichi l'elenco dei beni immobili, di cui sia stata prevista la cedibilità, ai comuni nei quali tali immobili sono situati, disponendo che tali comuni provvedano, entro quattro mesi dalla suddetta comunicazione, ad apportare le opportune modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso degli immobili stessi, mediante una o più varianti degli strumenti urbanistici. Si prevede inoltre l'attribuzione di poteri di sostituzione, qualora il comune non provveda entro il termine stabilito.

Infine, l'articolo 6, istituisce una apposita commissione di vigilanza sull'applicazione della presente legge, composta da cinque senatori e da cinque deputati.

Interviene il presidente BERLANDA, il quale, dopo aver ringraziato il relatore Forte per l'ampio ed approfondito lavoro svolto, propone di assumere come testo base quello testè illustrato, riferendo pertanto ad esso gli eventuali emendamenti.

Convieni la Commissione.

Il senatore DE CINQUE - che ha successivamente la parola - dà atto al relatore Forte dell'attento lavoro svolto nel riscrivere il testo di un provvedimento che disciplina una materia estremamente importante e delicata, anche se ritiene eccessive le speranze che su di esso si ripongono relativamente ai previsti, considerevoli effetti sul bilancio dello Stato. Egli ricorda come, in sede di Sottocommissione, abbia proposto di introdurre una specifica disciplina concernente i beni gravati da uso civico che peraltro si è ritenuto poi di espungere, rilevandone la eterogeneità rispetto alla materia trattata. Il nuovo testo oggi all'esame - prosegue l'oratore - risulta oltremodo opportuno, perchè, tra l'altro, dispone nuove procedure, rapide e certe, per l'alienazione dei beni immobili, dà preferenza agli enti pubblici locali ed individua tra le modalità di cessione quella del conferimento a società immobiliari che possono dare maggiore elasticità al mercato. In conclusione, il senatore De Cinque dichiara che, fatta salva la necessità di determinare con attenzione la composizione dei collegi peritali di cui all'articolo 4, il nuovo testo risponde complessivamente alle esigenze di carattere generale per le quali era stato predisposto il disegno di legge originario.

Interviene, quindi, il senatore BERTOLDI, il quale si dichiara soddisfatto del lavoro svolto dalla apposita Sottocommissione e afferma che l'impostazione del nuovo testo riproduce alcune linee di carattere generale suggerite dal Gruppo comunista, anche se permangono alcuni nodi e preoccupazioni quali, in particolare, quelli relativi al patrimonio edilizio abitativo dello Stato o affidato alla gestione degli istituti autonomi case popolari o degli enti locali, che non troverebbero nessuna risposta nel provvedimento richiamato. Appare peraltro positivo - continua l'oratore - l'aver preveduta una ricognizione complessiva dei beni immobili dello Stato, anche se questa dovrebbe estendersi al demanio marittimo che, se è sicuramente inalienabile, deve comunque avere una migliore utilizzazione. Il senatore Bertoldi manifesta infine l'esigenza di un attento esame per approfondire, ed eventualmente emendare, il testo predisposto dalla Sottocommissione.

Il senatore FAVILLA dichiara che il testo della Sottocommissione è tale da rispondere positivamente ai rilievi e alle perplessità, a suo tempo da lui sollevati al testo originario del disegno di legge. In particolare, la nuova formulazione del provvedimento, non solo consente una più proficua gestione dei beni immobili statali (ferma restando la disciplina civilistica dei beni demaniali e di interesse ambientale) ma, rispetto al testo originario, rende più agevole l'alienazione degli stessi beni. Un altro aspetto positivo - continua l'oratore - riguarda infatti le procedure stabilite per la cessione dei beni immobili dello Stato, che sembrano

dare opportuna ed equilibrata soluzione al problema della contrapposizione degli interessi delle amministrazioni locali con quelli delle amministrazioni centrali. In conclusione, il senatore Favilla ritiene che il nuovo testo risponda assai meglio agli obiettivi prefissati dal Governo con la presentazione del disegno di legge n. 1897-bis e, pertanto, concorda sulla necessità di procedere prendendo come testo base quello predisposto dalla Sottocommissione.

Interviene successivamente il senatore LEONARDI, il quale esprime, anzitutto, apprezzamento per il lavoro svolto dalla apposita Sottocommissione, i cui risultati sembrano dare una valida disciplina ad una materia tanto delicata ed importante. Egli si ritiene pienamente soddisfatto, sia perchè il nuovo testo recepisce un criterio di valutazione dei beni immobili destinati agli enti locali che, a suo tempo, aveva avuto modo di proporre, sia perchè viene attribuita ai comuni la facoltà di apportare varianti agli strumenti urbanistici, salvaguardando comunque le scelte che gli stessi comuni avevano già fatto nella predisposizione dei propri piani regolatori.

Ha la parola, quindi, per la replica il relatore FORTE il quale, dopo aver ringraziato gli oratori intervenuti per le manifestazioni di consenso sui risultati del lavoro svolto dalla apposita Sottocommissione, si dichiara disponibile ad esaminare ogni possibile proposta di miglioramento del nuovo testo, purchè ciò non si configuri come appesantimento dello stesso. In conclusione, auspica che la Commissione approvi sollecitamente il provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri) (2137), approvato dalla Camera dei deputati

Dell'Osso ed altri: Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904)
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Interviene il senatore BERTOLDI, il quale dichiara che il disegno di legge n. 2137 è un provvedimento lungamente atteso, che sembra dare soluzione soddisfacente ad un problema alla cui soluzione egli, peraltro, ha contribuito attraverso la presentazione, assieme ad altri senatori, del disegno di legge n. 904 di contenuto analogo. Con tale ultimo provvedimento si opera una sanatoria di talune fattispecie di violazione della normativa fiscale riguardante gli autoveicoli, che si sono verificate più frequentemente e che hanno determinato i maggiori inconvenienti a carico dei contribuenti, spesso incolpevoli. Un'indicazione da recepire sarebbe stata, a suo avviso, ove non fosse intervenuto il rinnovo della

convenzione con l'ACI, quella di utilizzare le compagnie di assicurazione per la riscossione delle tasse automobilistiche, contestualmente a quella dei premi assicurativi. Un'altra indicazione utile da trarre dal citato disegno di legge n. 904 sarebbe stata – continua l'oratore – quella di prevedere l'elenco dei veicoli cancellati d'ufficio.

In conclusione, il senatore Bertoldi preannuncia, a nome del Gruppo comunista, l'espressione di un voto favorevole sul disegno di legge n. 2137, rinunciando a riportare, in forma emendativa, le indicazioni testè richiamate.

Interviene quindi il sottosegretario SUSI il quale sottolinea l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge n. 2137, stante la necessità di migliorare il sistema di riscossione ed accertamento delle tasse automobilistiche e di migliorare il rapporto con i contribuenti.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2060)

(Discussione e trasferimento alla sede referente)

Il relatore BEORCHIA, dopo aver illustrato sinteticamente il provvedimento in titolo, fa presente che esso ha lo stesso contenuto del disegno di legge n. 2209, di conversione del decreto-legge n. 65 del 1990, anch'esso all'esame della Commissione ma, ovviamente, in sede referente. A tal proposito, per procedere ad un esame congiunto dei due citati provvedimenti, propone che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, venga attivata la procedura per trasferire l'esame del disegno di legge in titolo, dalla sede deliberante a quella referente.

La Commissione all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, chiede quindi al Presidente Berlanda il trasferimento dell'esame del disegno di legge in titolo alla sede referente.

Il presidente BERLANDA comunica che l'esame del disegno di legge n. 2060 proseguirà pertanto in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio

(risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897) (1897-ter)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Interviene il sottosegretario Susi, il quale fa presente come, in materia di «entrate speciali», sia già stato approvato il provvedimento sulle lotterie e come sia in corso di esame, da parte della Camera dei deputati, quello sul lotto; il Governo, peraltro, sta esaminando la possibilità di migliorare la disciplina di altri tipi di concorsi, predisponendo all'uopo un provvedimento di carattere generale.

Per quanto concerne il disegno di legge in titolo, il Sottosegretario ritiene che la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio da esso prevista, in virtù della grande rilevanza che essi assumono sia per i promotori che per i beneficiari dei premi, possa essere opportunamente modificata secondo la logica contenuta negli emendamenti presentati. Si riserva, peraltro, di intervenire, rendendo un parere più puntuale, in sede di esame e votazione degli stessi emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 3 APRILE 1990

170^a Seduta

Presidenza del Presidente

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Fontana ed altri: Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (387)

(Discussione e rinvio)

Ha inizio la discussione del disegno di legge in titolo, già esaminato in sede referente nella seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il relatore VETTORI propone di rinviare il dibattito su alcuni emendamenti che sono stati presentati dal Gruppo democratico cristiano onde consentire agli altri Gruppi il loro approfondito esame, prima che si pervenga all'approvazione del testo.

Conviene la Commissione.

Il presidente CASSOLA avverte che il testo, già esaminato in sede referente, corredato degli emendamenti presentati nella seduta odierna, sarà discusso nel corso delle sedute già convocate per giovedì 5 aprile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 3 APRILE 1990

Presidenza del Presidente
BARBERA

Interviene il ministro del trasporti Bernini.

La seduta inizia alle ore 15.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali (A.S. n. 1998)

Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione alla entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi (A.S. n. 2037)
(Esame e conclusione)

Il presidente BARBERA riferisce sui provvedimenti, in sostituzione del relatore Riggio, impossibilitato a parteciparvi alla seduta odierna. Rileva che obiettivo comune dei due progetti di legge è quello di disporre norme e mezzi finanziari, in primo luogo per avviare e attuare un programma, straordinario, di inventariazione e catalogazione dei beni culturali e in secondo luogo una mappa dei beni culturali soggetti a rischio di degrado o distruzione oppure alla eventuale esportazione in base alle disposizioni che regolano la libera circolazione delle merci secondo le disposizioni del trattato CEE, integrato dall'articolo 8-A dell'Atto unico europeo. Dopo aver sintetizzato il contenuto dei singoli articoli dei disegni di legge in esame, ricordando in particolare che il programma degli interventi da effettuare è approvato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, e che al Ministro è affidata anche la definizione dei progetti esecutivi, osserva che in base al recente decreto del presidente della Repubblica n. 418 del 1989 il citato Consiglio nazionale non svolge più funzioni di raccordo con le regioni e che pertanto, in merito al programma e ai progetti sopra indicati, occorre ora acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Altro punto di rilievo, sotto il profilo delle competenze regionali nel settore, concerne la salvaguardia delle competenze proprie delle

regioni a statuto speciale e delle province autonome: sotto questo profilo svolge alcune considerazioni, in particolare per gli aspetti attinenti al coordinamento scientifico e al finanziamento dei programmi di intervento.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole con alcune osservazioni.

Dopo che i deputati MELELEO e ANGELINI hanno dichiarato di condividere le considerazioni formulate dal presidente Barbera, la Commissione approva il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, premesso che l'ipotesi del ricorso ad apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e le regioni, di cui all'articolo 2 del disegno di legge n.1998, appare forse preferibile ai fini della predisposizione di un programma di interventi per l'inventariazione e catalogazione dei beni culturali, in quanto non richiede apposite norme di salvaguardia delle competenze regionali, esprime sui disegni di legge in titolo

PARERE FAVOREVOLE

formulando, con riferimento al disegno di legge n. 2037, le seguenti osservazioni:

ai fini della predisposizione del programma di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e della emanazione dei decreti di approvazione dei progetti di cui al comma 4 dell'articolo 2, il Ministro per i beni culturali e ambientali dovrebbe sentire, oltre al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, anche la Conferenza Stato-Regioni, dato che, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 418 del 1989, il Consiglio nazionale non svolge più funzioni di raccordo con le regioni stesse;

al comma 4 dell'articolo 2 dovrebbe essere stabilito che alle attività di competenza delle regioni a statuto speciale sono estesi i criteri tecnico-scientifici adottati dagli organi di cui al comma medesimo, in modo che, anche per le predette regioni siano operanti i criteri definiti dagli appositi organismi di carattere nazionale.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità» (A.S. n. 1981)

(Esame e conclusione)

La senatrice SENESI riferisce sul provvedimento, in sostituzione del relatore Piredda, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Fa presente che il disegno di legge mira a razionalizzare il sistema del trasporto merci attraverso la creazione di un complesso di strutture e servizi idoneo a consentire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto; si tratta di dar seguito ad un indirizzo già recepito nel piano generale dei trasporti. Sotto questo profilo ritiene che il parere sul disegno di legge debba essere favorevole, salvo formulare alcuni rilievi ai singoli articoli del provvedimento.

L'articolo 2 è quello che maggiormente interessa la competenza della Commissione, in quanto definisce le procedure per la predisposizione di un piano quinquennale per gli interporti di primo livello e per quelli di secondo livello, che lo stesso piano quinquennale consideri comunque di rilevanza nazionale. Tale piano, a giudizio della relatrice, dovrebbe essere accompagnato da progetti integrati, comprendenti anche le opere di adduzione stradale, progetti sui quali occorre pure sentire le regioni interessate. Ulteriori rilievi la relatrice formula sul regime delle concessioni di cui al primo comma dell'articolo 3, invitando a richiamare l'attenzione della Commissione di merito anche su questo punto, che genera notevoli perplessità, benchè si tratti di una questione meno attinente alle competenze specifiche di questa Commissione.

La relatrice si sofferma infine sulle disposizioni concernenti gli aspetti finanziari, criticando in particolare la determinazione dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 11, in base ai quali sono identificate le imprese ammesse ad usufruire dei contributi straordinari per investimenti. Sempre con riferimento alle norme in materia di intermodalità, di cui al capo II del disegno di legge, la relatrice osserva inoltre che in quest'ambito non è previsto alcun tipo di intervento delle regioni o degli enti locali, in quanto la materia, in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 - che peraltro andrebbero forse riviste -, è di esclusiva competenza del Ministero dei trasporti.

Il Ministro BERNINI mette in rilievo l'importanza di questo disegno di legge, che dà attuazione agli indirizzi definiti nel piano generale dei trasporti, anche se la dotazione finanziaria appare inadeguata rispetto alle esigenze. Circa le osservazioni formulate dalla relatrice fa presente che, ove ci si orientasse ad introdurre modifiche al testo approvato dalla Camera, il Governo non avrebbe difficoltà ad accedere alla richiesta di valorizzare il ruolo delle regioni nella realizzazione degli interporti, così come ad approfondire le ulteriori questioni sollevate dalla relatrice.

La Commissione approva quindi all'unanimità il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime sul disegno di legge in titolo

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

il comma 1 dell'articolo 2 dovrebbe essere meglio formulato nel senso di prevedere l'elaborazione di un piano quinquennale, inquadrato nelle previsioni del piano generale dei trasporti, che sia già accompagnato da progetti integrati - comprendenti anche le opere di adduzione stradale -, sui quali devono essere sentite le regioni interessate;

in considerazione delle attività che ineriscono all'esercizio degli interporti e che già sono esercitate in regime di concessione, si fa presente alla Commissione di merito l'opportunità di approfondire quale sia l'oggetto delle concessioni di cui al comma 1 dell'articolo 3;

con riferimento all'articolo 11 si invita la Commissione di merito ad approfondire i criteri, di cui al secondo comma dell'articolo, in base ai quali vengono identificate le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi, ammesse ai contributi straordinari per investimenti.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

MARTEDÌ 3 APRILE 1990

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

La seduta inizia alle ore 15,15.

SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE

Il Presidente SCÀLFARO comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione d'inchiesta il deputato GREGORELLI in sostituzione del deputato IOIERO.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente SCÀLFARO, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, dà lettura di una nota inviata dal procuratore della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) sull'interpretazione dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 12 del 1988, in rapporto alla realizzazione di nuove iniziative industriali ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

Dopo interventi del senatore CUTRERA, che ritiene opportuno investire del problema il gruppo di lavoro n.1 ed eventualmente la Commissione in seduta plenaria, del deputato SAPIO e del Senatore TAGLIAMONTE, il Presidente, rilevato che, fatti salvi i compiti propri della Commissione d'inchiesta, spetta al magistrato applicare la legge, propone, se non vi sono obiezioni, che la lettera in questione sia trasmessa per competenza al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(Così rimane stabilito).

Comunica inoltre, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento interno, che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di avvalersi della collaborazio-

ne di alcuni militari della Guardia di finanza, che si aggiungono ad integrare, dal 22 marzo 1990, i nominativi già comunicati nel corso di precedenti sedute.

Comunica infine che sono pervenuti alcuni documenti, che sono depositati presso l'archivio della Commissione.

AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE SCOTTI

La Commissione procede all'audizione dell'onorevole SCOTTI: dal 4 agosto 1983 al 26 marzo 1984 ministro per il coordinamento della protezione civile, incaricato del completamento delle iniziative avviate dal commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e della gestione stralcio dei fondi assegnati a quest'ultimo; dal 6 maggio 1982 all'8 agosto 1983 ministro designato per gli interventi di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981; dal 9 agosto 1983 al 26 marzo 1984 ministro designato per gli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della citata legge n. 219 del 1981; il quale è accompagnato dall'avvocato Capece Minutolo, capo di gabinetto del ministro *pro tempore*.

L'onorevole SCOTTI, soffermatosi sugli adempimenti svolti per il completamento delle iniziative avviate dal commissario straordinario e per la gestione dei fondi assegnati a quest'ultimo, nonché sugli interventi *ex* articolo 21 della legge n. 219 del 1981, in rapporto ai criteri di erogazione dei finanziamenti, di adeguamento funzionale degli opifici danneggiati e di controllo sull'utilizzazione dei contributi da parte dei beneficiari, svolge un'ampia relazione sull'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della richiamata legge n. 219 del 1981, con particolare riguardo alle iniziative legislative ed ai provvedimenti amministrativi adottati, alle convenzioni stipulate, alla realizzazione delle infrastrutture ed agli esiti delle iniziative ammesse a contributo.

Intervengono e pongono quesiti il senatore CUTRERA ed i deputati SAPIO, BECCHI e D'AMBROSIO, cui rispondono l'onorevole SCOTTI e l'avvocato CAPECE MINUTOLO.

Il Presidente SCÀLFARO rinvia quindi il seguito dell'audizione ad una prossima seduta per consentire ai deputati componenti la Commissione di recarsi in aula dove sono in corso alcune votazioni a scrutinio segreto.

La seduta termina alle ore 18,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sulla attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 3 APRILE 1990

Presidenza del Vice Presidente
ROTIROTI

Intervengono, per l'Istituto postelegrafonici, il presidente Ubaldi ed il direttore generale Muzi; per l'ENPAM, il presidente De Lorenzo, il vice presidente Triberti ed il direttore generale Di Mita.

La seduta inizia alle ore 15.

**AUDIZIONE DEI PRESIDENTI DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI E DELL'ENTE
PREVIDENZA MEDICI**

Il presidente ROTIROTI avverte che della seduta odierna sarà redatto un resoconto stenografico.

Ricorda che la Commissione ha iniziato nella scorsa settimana il ciclo di audizioni previsto dall'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Interviene quindi il presidente dell'Istituto postelegrafonici UBALDI, il quale illustra diffusamente la relazione predisposta ai sensi del suddetto articolo 56.

Dopo aver sintetizzato il contenuto delle fonti normative interessanti l'Istituto, si sofferma sulle caratteristiche delle gestioni in cui esso è suddiviso, che seguono le attribuzioni di ordine previdenziale, assistenziale, sociale ed assicurativo. Ogni gestione è autonoma rispetto alle altre, poichè regolata da norme proprie, alimentata da un distinto finanziamento e garantita nella propria indipendenza economico-patrimoniale dal disposto normativo con cui è fatto divieto di qualsiasi storno da una gestione all'altra. Si riferisce in particolare alla gestione del trattamento di quiescenza, a quella della buonuscita, a quella assistenziale e della mutualità, ed infine a quella delle attività sociali esterne a tutti i dipendenti postelegrafonici senza distinzione di ruolo.

Soffermandosi in particolare sulla gestione delle attività sociali, il presidente Ubaldi espone alla Commissione la situazione relativa alle mense aziendali ed ai servizi sostitutivi di mensa sull'intero territorio nazionale, e la situazione relativa all'istituzione ed alla gestione di *bars*

aziendali, di case albergo, dormitori ed asili nido: a tali attività presiede una commissione mista che accerta annualmente le effettive esigenze e predispone gli indirizzi operativi.

Quanto al patrimonio immobiliare dell'Istituto, illustra dettagliatamente la tipologia e l'ubicazione delle singole unità di proprietà delle diverse gestioni ed accenna alle rendite incamerate per gli affitti, alle spese per il mantenimento ed ai tassi di rendimento al lordo ed al netto.

Per quanto riguarda il personale, non può non sottolineare che per la considerevole attività svolta dall'Istituto si dispone di un'organico in sufficiente: del resto, nelle leggi finanziarie approvate negli ultimi anni non è previsto il ricorso a nuove unità di personale.

Premesso che le gestioni della quiescenza e delle attività sociali presentano un *deficit* mentre le altre gestioni presentano bilanci attivi, si sofferma diffusamente sull'utilizzo dei fondi disponibili, rilevando che nell'ultimo quinquennio si è provveduto ad utilizzare parte di essi in investimenti immobiliari, per salvaguardare tali somme dalla perdita derivante dalla svalutazione monetaria: ciò in riferimento soprattutto alla gestione buonuscita, ai sensi degli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

In conclusione, ritiene che l'Istituto postelegrafonici nei prossimi mesi dovrà essere impegnato concretamente nella soluzione di alcuni problemi non più procrastinabili, nella realizzazione operativa di altri e nell'evoluzione di nuove forme di assistenza: ad esempio, prospetta varie soluzioni riguardo all'alienazione del patrimonio immobiliare, con il cosiddetto «piano casa», e riferisce sull'unificazione degli attuali sistemi pensionistici, sulla predisposizione del regolamento di gestione del fondo di previdenza integrativa e sull'aggiornamento professionale ed attitudinale del personale dipendente.

Ad esso pone domande, richieste di chiarimento e di integrazione dei dati forniti il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI, la quale chiede raggugli in particolare sulla gestione e sulla destinazione delle case albergo e dei dormitori, sulla previdenza integrativa assicurata dall'Istituto, sulla possibilità di addivenire in breve alla modifica di alcune disposizioni che regolano l'attività dell'Istituto, sul *turn-over* del personale anche in riferimento alle previsioni contenute nelle leggi finanziarie degli ultimi anni ed infine sulle prospettive di alienazione del patrimonio immobiliare per consentire un maggiore respiro alla gestione proprietaria, con minori spese per la manutenzione, e per rivalutare e rinnovare il patrimonio stesso.

Il Presidente ROTIROTI interviene brevemente per chiedere notizie sull'attività complessiva dell'Istituto, anche in rapporto alle prestazioni assicurate da altri enti previdenziali.

Segue la replica del presidente dell'Istituto UBALDI, il quale fornisce peraltro integrazioni particolareggiate sulla gestione e sull'organizzazione delle case albergo e dei dormitori per i dipendenti, sulle prospettive di aumento del contributo sullo stipendio dallo 0,40 per cento all'1 per cento, sulle procedure per rendere più celere la liquidazione delle buonuscite e dei trattamenti pensionistici, ed infine

sulle varie possibilità di alienazione del patrimonio immobiliare, nell'ambito delle previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542. Il direttore generale, MUZI, integra poi i dati esposti dal presidente UBALDI, soffermandosi in particolare sulle unità di personale attualmente in servizio - inferiori alla dotazione organica - che permettono un pressochè normale svolgersi dell'attività dell'Istituto anche grazie al supporto dell'informatica.

Il Presidente ROTIROTI ringrazia i rappresentanti dell'Istituto postelegrafonici e li congeda.

Dà quindi la parola al presidente dell'Ente di previdenza per i medici.

Il presidente dell'ENPAM, DE LORENZO, illustra dettagliatamente la relazione predisposta ai sensi della legge n. 88, rilevando che esso provvede alla gestione di quattro fondi di previdenza: un fondo generale cui sono iscritti obbligatoriamente tutti i medici risultanti dagli albi provinciali tenuti dagli ordini professionali, e tre fondi speciali che regolano il rapporto previdenziale per quei medici che prestano la loro opera a favore del servizio sanitario nazionale, in medicina generale, pediatria e servizi di guardia medica, in specialistica ambulatoriale ed in specialistica convenzionata esterna.

Dopo aver sottolineato alcuni aspetti relativi al contenuto delle varie fonti normative, espone i dati relativi al numero degli iscritti, all'ammontare medio delle prestazioni erogate, al grado di qualificazione del personale con riferimento al blocco delle assunzioni determinato dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, ai controlli posti in essere per evitare abusi, alle principali fattispecie oggetto di contenzioso, ai tassi di rendimento del patrimonio immobiliare ed alle spese per il suo mantenimento.

Fatto cenno in particolare alla diversa rilevanza dei contributi per le differenti categorie professionali, rileva che complessivamente la previdenza per i medici presenta aspetti positivi, considerando anche che per essi spesso coesistono più trattamenti pensionistici.

Al presidente De Lorenzo pongono domande, richieste di chiarimento e di integrazione dei dati forniti alcuni commissari.

Il deputato POGGIOLINI, osservato che per l'ENPAM non si può parlare di evasioni contributive, chiede ragguagli sui tempi medi di liquidazione delle pensioni - che attualmente sono circa di quattro mesi - e su quanto si può fare per migliorarli; quanto alla dotazione di personale, rilevato che su 525 unità previste in organico ne sono in servizio soltanto 408, chiede ai rappresentanti dell'Ente quali siano le possibilità operative per migliorarne l'efficienza complessiva.

Intervengono poi il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI, la quale chiede ragguagli sull'elevamento sulla quota minima di contribuzione e sui rapporti fra l'ENPAM e l'ONAOSI, il deputato BARBALACE, il quale chiede notizie sulle procedure di informatizzazione per ridurre i tempi di liquidazione delle pensioni, il senatore ANGELONI, che chiede

ragguagli sull'importo effettivo dei trattamenti erogati e sull'utilizzazione del patrimonio immobiliare, ed il senatore PERUGINI, che chiede di conoscere in particolare l'evoluzione delle pratiche di contenzioso ed il grado di morosità dei locatari.

Il Presidente ROTIROTI, riferendosi alle ultime vicende relative all'assegnazione di case degli enti previdenziali agli sfrattati, chiede notizie sul comportamento adottato dall'Ente in passato e sul modo in cui intende procedere nel prossimo futuro.

Il vicepresidente dell'ENPAM, TRIBERTI, fornisce risposte in particolare sulle caratteristiche delle convenzioni dei fondi speciali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, rilevando che tali fondi sono gestiti a capitalizzazione mentre quello generale è gestito a ripartizione.

Osservato che non emergono problemi di equilibrio tecnico nella gestione dei fondi, sottolinea che il contributo dei medici ammonta a 950 mila lire annue a partire dai 35 anni di età, con l'avvertenza che i più giovani pagano una cifra nettamente inferiore e beneficiano della solidarietà dei colleghi più anziani.

Considerato che il patrimonio immobiliare costituisce una riserva nel caso in cui venissero a mancare per qualsiasi ragione i contributi, ritiene che il rendimento del 6 per cento del patrimonio stesso sia da considerare buono, valutando anche il valore complessivo attuale che ammonta a 4.700 miliardi. Nonostante ciò, l'ENPAM intende provvisoriamente investire in titoli mobiliari la somma di 150 miliardi, per disporre di maggiore liquidità. Fa presente infine che la morosità dei locatari è da considerare senz'altro fisiologica.

Dopo brevi interventi dei deputati LODI FAUSTINI FUSTINI e POGGIOLINI, i quali chiedono ragguagli sull'importo delle pensioni erogate e sulle modalità di contribuzione, prende la parola il direttore generale dell'ENPAM, DI MITA, il quale fornisce ragguagli sulle necessità di organico per aumentare l'efficienza dell'azione dell'Ente, sulle procedure di informatizzazione e sull'amministrazione degli immobili.

Interviene ancora brevemente il presidente DE LORENZO, il quale afferma in particolare che l'attività dell'ENPAM non si sovrappone a quella dell'ONAOSI e che l'Ente ha sempre rispettato scrupolosamente il dettato legislativo, ed intende rispettarlo in futuro, per quanto riguarda l'assegnazione delle case di sua proprietà a coloro che subiscono lo sfratto esecutivo.

Il Presidente ROTIROTI ringrazia i rappresentanti dell'ENPAM e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 5 aprile 1990, alle ore 9, per ascoltare il presidente dell'Ente di previdenza dei consulenti del lavoro.

La seduta termina alle 17.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 APRILE 1990

153^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e per le finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

Deputati Ceci ed altri; Azzaretti ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (926-1111/B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il relatore CORTESE riassume i termini del dibattito ed il sottosegretario PAVAN si riserva di fornire una risposta del Governo, relativamente alla questione della quantificazione dell'onere del provvedimento in una prossima seduta della Sottocommissione, presumibilmente da convocarsi per giovedì 5 aprile, alle ore 9.

Conseguentemente il seguito dell'esame è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2209)

Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2060)
(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che si tratta di un decreto-legge, nel quale deve considerarsi assorbito il disegno di legge

n. 2060, inteso a sostenere il processo di liberalizzazione all'economia polacca mediante la concessione di un prestito pari a 100 milioni di dollari, che entrano a far parte di un conferimento internazionale. La copertura è sull'apposito accantonamento di fondo globale, che presenta adeguate disponibilità.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara a favore del provvedimento, ricordando che è stato emanato un decreto-legge, in considerazione del fatto che il parallelo disegno di legge ordinario avrebbe trovato ostacoli, a causa del calendario dei lavori parlamentari, ad una sua sollecita definizione.

Conclusivamente la Sottocommissione esprime un parere favorevole sul disegno di legge n. 2209, nel quale deve considerarsi assorbito quello n. 2060.

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (2208)

(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce favorevolmente il senatore DELL'OSSO.

Analogo parere favorevole esprime il sottosegretario PAVAN.

La Sottocommissione concorda conclusivamente di trasmettere un parere favorevole sul testo.

Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'Università e sull'istituzione di nuove università (1660-A)

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente Andreatta, osservando che si tratta di dare un parere all'Assemblea sul nuovo testo del disegno di legge, sul quale la Commissione ha già dato il parere in data 12 dicembre 1989. Rispetto al testo sul quale si era espressa la Commissione bilancio, il nuovo testo, che recepisce la clausola di copertura proposta dalla 5^a Commissione, si differenzia in particolare per quanto concerne l'articolo 22, che istituisce un fondo di incentivazione per il personale in servizio presso il Ministero, a decorrere dal 1990, per un importo pari a 3,63 milioni: la copertura dovrebbe consistere nella modifica all'articolo 6, comma 2, nel senso che a partire dal 1991 l'1 per cento, e non il 2 per cento così come previsto per il 1990, degli stanziamenti per l'attuazione del piano sono destinati alle spese necessarie per l'elaborazione del piano stesso.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che l'articolo 22 rischia di porre in essere una duplicazione del beneficio relativo al compenso incentivante la produttività per il personale in questione. Tra l'altro l'onere relativo a tale beneficio dovrebbe essere calcolato in aggiunta a

quello del provvedimento e deve essere limitato al triennio di esercizio.

Il senatore DELL'OSSO osserva che il comma 5 dell'articolo 22, esclude la cumulabilità di tale beneficio.

Il presidente ANDREATTA propone di rendere esplicito nel testo del parere il principio secondo il quale dovranno essere riassorbiti i fondi destinati dal contratto quale compenso incentivante, che comunque non devono essere cumulabili.

Il senatore SPOSETTI fa presente che la clausola di copertura esclude la spesa in conto capitale per gli anni successivi al 1992, in contrasto col comma 1 dell'articolo 25, che destina 900 miliardi a tale finalità nel quinquennio. Pertanto si deve desumere che per il 1993 e 1994 occorrerà provvedere con una nuova legge in materia.

Il sottosegretario PAVAN si riserva una valutazione del Tesoro sulla questione.

L'esame è conseguentemente rinviato.

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2137), approvato dalla Camera dei deputati

Dell'Osso ed altri: Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904)
(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che sarebbe opportuno che il Ministero delle finanze predisponesse una relazione tecnica dalla quale si possano evincere gli oneri recati dal provvedimento, nonché le maggiori entrate che si prevede di conseguire, al fine di accertare l'esistenza delle condizioni per la copertura finanziaria del disegno di legge.

Il sottosegretario SUSI assicura che il Ministero delle finanze provvederà alla redazione di tale relazione tecnica.

Consequentemente l'esame è rinviato.

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2214)

(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che si tratta di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati volto a dettare norme di modifica del sistema elettorale e del funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per l'articolo 2 è previsto l'inserimento nel ruolo organico autonomo del C.S.M. di personale addetto all'Ufficio di segreteria: la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario, sui commi 1, 3, 4 e 5.

Per quanto riguarda l'articolo 3, invece, foriero di oneri per la creazione dell'Ufficio studi e documentazione, la cui dotazione è di 34 unità di personale da assumere, la copertura è a carico dell'accantonamento relativo alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria per un importo pari ad un miliardo e mezzo all'anno. Al riguardo, poichè non può non essere ricordato che la Commissione finanze e tesoro sta in questi giorni lavorando ad un nuovo testo che utilizza tale accantonamento per le sue specifiche opportunità, è consigliabile chiedere a detta Commissione un parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

Altre norme su cui la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario è l'inciso relativo al soprannumero, all'articolo 14, comma 1, e tutto l'articolo 18.

Interviene il sottosegretario PAVAN, che osserva in primo luogo che occorre giustificare l'onere di 1.500 milioni per il personale dell'Ufficio studi del C.S.M.: è indispensabile pertanto redigere una apposita relazione tecnica. Analogamente occorre fare in relazione agli oneri relativi alla segreteria del Consiglio.

Il presidente ANDREATTA propone quindi di richiedere alla Commissione finanze il parere sull'utilizzo difforme della voce di fondo speciale indicata per la copertura degli oneri per la creazione dell'Ufficio studi e di invitare la Commissione di merito a chiedere la relazione tecnica sugli articoli 2, commi 1, 3, 4 e 5; 14, comma 1; e 18. In assenza dei dati relativi alla quantificazione, propone di esprimere un parere di segno contrario su tali norme, per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 APRILE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2137), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

Dell'Osso ed altri: Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904): *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Meraviglia
(Doc. IV, n. 86)
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Calvi
(Doc. IV, n. 87)
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Natali
(Doc. IV, n. 82)
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Sirtori
(Doc. IV, n. 83)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CORLEONE ed altri. - Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del

sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307).

- BOBBIO ed altri. - Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557).

- DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 21

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2214).

- SPADACCIA ed altri. - Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (65).

- MALAGODI ed altri. - Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (649).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 21

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Ragioniere Generale dello Stato, in relazione al disegno di legge n. 1203-bis, recante delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonché dei bilanci degli enti pubblici.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 15,30

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2209).
- Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2060).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897*).
- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).

- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897*).
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

VI. Esame del disegno di legge:

- COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024)-

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2137) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DELL'OSSO ed altri. - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale (1931).
- Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (2063).

- Forfetizzazione degli interessi dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti (1976).
- Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2088).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo: primi interventi (2037) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCHI ed altri. - Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali (1998).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative (965).
- Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (2081).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).

- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
 - PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOPS ed altri. - Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925).
- BUSSETI ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).

IV. Esame dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).
- MORA ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1695).

- COVIELLO ed altri. - Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e istituzione dell'albo (1769).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9, 15 e 20

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545).
- FONTANA ed altri. - Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (387).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).
- LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).
- BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).
- CORLEONE ed altri. - Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 14,30

Procedure informative

Audizione del dott. Gaetano Grimaldi, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, per acquisire elementi informativi in relazione all'esame del disegno di legge n. 4228-ter recante «Disposizioni in materia di acquedotti».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9,30

Audizione del presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare in
ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.
